

NOTIZIARIO N. 23 - 10 GIUGNO 2022

EVENTI

21 GIUGNO	FORMAZIONE PREPOSTI.	pag. 3
21 GIUGNO	AGGIORNAMENTO PREPOSTI.	pag. 4
22 GIUGNO	FORMAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PES/PAV DA PARTE DEL DATORE (NORMA CEI EN 50110-1 E NORMA CEI 11-27).	pag. 5
	 SCHEDA DI ISCRIZIONE.	pag. 6
23 GIUGNO	WELFARE AZIENDALE: NOVITÀ E OPPORTUNITÀ PER LA TUA AZIENDA.  in collaborazione con 	pag. 8

AMBIENTE

- ◆ CONAI, consultazione pubblica “attuazione della direttiva SUP: quali le ricadute nel settore imballaggi in Italia?”. pag. 9
- ◆ CONAI: riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro e ulteriore diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica. pag. 10

ENERGIA



Decreto aiuti: aumentano i crediti d'imposta per le imprese per energia elettrica e gas.

pag. 16

FISCALE

- ◆ Modifiche alla disciplina in materia di superbonus/bonus diversi, di misure antifrode e di cessione dei crediti: chiarimenti dell'agenzia delle Entrate. pag. 18

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Apprendistato di primo livello: vademecum ministeriale. pag. 54
- ◆ Ferie maturate nell'anno 2020 e (eventualmente) non ancora godute: obbligo contributivo in scadenza il 30 giugno 2022. pag. 81
- ◆ Lavoro minorile: riepilogo della normativa. pag. 83
- ◆ Lavori edili e applicazione dei CCNL delle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative per godere del Superbonus 110% e degli altri bonus: chiarimenti dell'A.D.E. pag. 92

FORMAZIONE PREPOSTI

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dalla Legge 215 del 7 dicembre 2021.

CONTENUTI

Modulo 1. Aspetti generali

- ✓ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- ✓ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- ✓ Incidenti e infortuni mancati

Modulo 2. Aspetti specifici

- ✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- ✓ Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

8 ore

DATE

21 Giugno 2022 (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

AGGIORNAMENTO PREPOSTI

OBIETTIVI:

Il corso si rivolge a tutti i PREPOSTI che hanno già svolto la formazione di base e hanno necessità di aggiornare le proprie conoscenze sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro in applicazione alla normativa vigente (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 del Dlgs. 81/08) e alla Legge 215 del 7 Dicembre 2022

CONTENUTI

In conformità alle indicazioni fornite dall'Accordo Stato-Regioni i contenuti dovranno interessare evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti relativi a:

- Aggiornamenti giuridico/normativi
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

6 ore

DATE

21 Giugno 2022 (ore 11.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Formazione per l'attribuzione della qualifica PES/PAV da parte del datore (Norma CEI EN 50110-1 e Norma CEI 11-27)

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione secondo i requisiti della Norma tecnica CEI 11-27 IV edizione 2014.

CONTENUTI

La valutazione del rischio elettrico; la legislazione della sicurezza elettrica; Lavoro elettrico e lavoro ordinario; Qualificazione del personale; Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica; Resistenza elettrica del corpo umano; Effetti dell'elettricità sul corpo umano; Curve di pericolosità e di sicurezza; Tipologie di lavoro elettrico; Zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico; Scelta del tipo di lavoro elettrico; Lavoro elettrico e non elettrico; Distanze regolamentate DL, DV e DA9; Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni; Delimitazione della zona di lavoro; Parti attive pericolose; Ruoli delle persone impegnate in un lavoro elettrico; Caratteristiche dei lavoratori elettrici; Attribuzione delle qualifiche PES, PAV, PEI; DPI e attrezzi per lavori elettrici; Obbligo di uso dei DPI dal DLgs 81/08; I principali DPI elettrici; Attrezzi per lavori sotto tensione BT; Attrezzi per lavori fuori tensione MT/BT; Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione; Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione; Tipologie di lavoro sotto tensione; Organizzazione del lavoro; Lavori sotto tensione a contatto; Lavori sotto tensione a distanza

DESTINATARI

Installatori, manutentori, e quanti svolgono attività per la quale è necessario eseguire lavori su impianti elettrici, sia fuori tensione che sotto tensione, con tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità su impianti in AT

DURATA

16 ore

DATE

22 e 29 Giugno 2022 (ore 9.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel. Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO


Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com



WELFARE AZIENDALE: novità e opportunità per la tua azienda

Giovedì 23 giugno 2022
ore 10.30 - 12.00

WEBINAR GRATUITO

Il Welfare Aziendale: i vantaggi e i benefici che questo strumento porta ai lavoratori e alle imprese per creare valore e benessere condiviso, favorendo una migliore conciliazione tra vita privata e lavorativa. Durante l'incontro verrà approfondito l'inquadramento normativo della materia unitamente all'illustrazione delle caratteristiche della convenzione sottoscritta da Confimi.

PROGRAMMA

- Liliana Astrologo** Business Partnership Consultant | Edenred Italia
Presentazione della partnership e della convenzione
- Andrea Pinchetti** Sales Consultant | Edenred Italia
Il Welfare a misura di azienda
- Giuseppe Vaira** Responsabile Area Lavoro e Relazioni Industriali | Confimi Romagna
Welfare aziendale: nozione, disciplina normativa e attivazione tramite accordo sindacale
- Fabio Magnani** Funzionario Area Lavoro e Relazioni Industriali | Confimi Romagna
Welfare aziendale: attivazione tramite regolamento

Question Time

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro **mercoledì 22 giugno** alla mail ceccarelli@confimiromagna.it

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Indirizzo _____

Tel. _____ E-mail _____

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia

CONAI**CONSULTAZIONE PUBBLICA “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SUP:
QUALI LE RICADUTE NEL SETTORE IMBALLAGGI IN ITALIA?”**

Si segnala che il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha attivato la consultazione pubblica del documento “Attuazione della Direttiva SUP: quali le ricadute nel settore imballaggi in Italia?”

Le aziende interessate potranno inoltre lasciare un contributo relativamente al testo proposto, fino al 24 giugno 2022, al seguente link:

<https://www.progettarericiclo.com/docs/attuazione-della-direttiva-sup>

La piattaforma adottata per la consultazione consente infatti - previa identificazione mediante registrazione e/o accesso (per chi ha già effettuato la registrazione in passato) - di inviare a CONAI segnalazioni sul documento, commentando direttamente il testo.

Il contributo delle aziende è fondamentale per l’elaborazione di Linee Guida esaustive e complete, che saranno presentate in occasione di un webinar della CONAI Academy il 18 luglio 2022 alle ore 11.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

CONAI**RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO, ALLUMINIO, CARTA, PLASTICA E VETRO E ULTERIORE DIVERSIFICAZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA**

In data 6 giugno 2022 il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha comunicato alcune importanti novità in merito all'applicazione del contributo ambientale.

Nello specifico:

- **dal 1 luglio 2022 è previsto un'ulteriore consistente diminuzione del Contributo per gli imballaggi in acciaio, in alluminio, in carta, in plastica e in vetro.** Tali variazioni avranno contestuali effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni. Inoltre nelle liste degli imballaggi in plastica, i tappi *tethered* (progettati per restare legati ai loro contenitori per bevande) saranno ricollocati dalla fascia contributiva B2 alla B1;
- **dal 1 gennaio 2023 è prevista una ulteriore diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica** con l'introduzione di nuove fasce (dalle attuali 5 a 9). E' altresì previsto un primo **progetto sperimentale di semplificazione** per superare gradualmente l'attuale modello di dichiarazione del Contributo ambientale previsto per i produttori/commercianti di imballaggi vuoti (Mod. 6.1).

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il **Numero Verde 800337799**

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimromagna.it



COMUNICATO STAMPA

CONAI: nuove riduzioni dei contributi ambientali per acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro

MILANO, 6 GIUGNO 2022 – **CONAI** – valutati lo scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi e i pareri dei Consorzi **RICREA**, **CIAL**, **COMIECO**, **COREPLA** e **COREVE** – ha stabilito durante l'ultimo Consiglio d'amministrazione una nuova **diminuzione del contributo ambientale** (o CAC) per gli imballaggi in **acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro**.

L'evoluzione dei ricavi da vendita di questi cinque materiali a riciclo, nel 2021, è stata sorprendente. I loro **valori di mercato**, in continua crescita, hanno generato **effetti economici più che positivi** per il Sistema consortile, che hanno consentito di ridurre ancora la maggior parte dei contributi ambientali. Questo nonostante la crescita complessiva della raccolta differenziata degli imballaggi.

Una conferma della flessibilità del Sistema CONAI, in grado di adeguarsi rapidamente ai mutamenti di contesto senza mai pregiudicare la tutela degli interessi ambientali. Una rapidità che sarà sempre più necessaria in futuro, per affrontare congiunture sia positive, come quella attuale, sia negative.

Le riduzioni saranno in vigore dal **1° luglio 2022**.

CONAI si riserva di fare una **nuova analisi dopo i mesi estivi**, verificando con i Consorzi la possibilità di ulteriori interventi su tutte le filiere che potranno entrare in vigore dall'inizio del prossimo anno.

Si stima che le riduzioni appena approvate porteranno alle aziende risparmi da CAC pari a circa **90 milioni di euro** già nel corso di quest'anno.

Queste le variazioni del CAC in sintesi:

Materiale	CAC in vigore (euro/tonnellata)	CAC dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata)
ACCIAIO	12	8
ALLUMINIO	10	7
CARTA fascia 1 (base)	10	5
PLASTICA fascia A.1	104	60
PLASTICA fascia A.2	150	150
PLASTICA fascia B.1	149	20
PLASTICA fascia B.2	520	410
PLASTICA fascia C	642	560
VETRO	33	29



Contestualmente il Consorzio ha deciso che, dal 1° gennaio 2023, gli imballaggi in **plastica** saranno classificati in **nove fasce** con differenti valori contributivi, anziché nelle cinque attuali, continuando nel percorso di allineamento ai criteri di modulazione del contributo ambientale indicati dalla legge, in particolare di elementi – con i relativi impatti economici – quali durevolezza, riparabilità, selezionabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e presenza di eventuali sostanze pericolose.

Ultima novità, sempre in vigore dall’inizio del nuovo anno, l’avvio di un primo progetto di semplificazione che consentirà l’**abolizione delle dichiarazioni periodiche** del contributo ambientale, qualora si mettano a disposizione di CONAI alcuni **dati contenuti nelle fatture elettroniche** emesse dai produttori e dai commercianti di imballaggi.

A breve sarà richiesta una manifestazione di interesse ai dichiaranti, con ulteriori dettagli sul progetto.

I nuovi valori del CAC dal 1° luglio

Gli imballaggi in acciaio

Il valore del CAC per l’acciaio si abbassa da 12 euro/tonnellata a **8 euro/tonnellata**.

Lo scenario economico conferma una crescita del valore di mercato dei rottami, anche in conseguenza della situazione geopolitica attuale: gli effetti sui ricavi da vendita dell’acciaio a riciclo sono molto positivi, e consentono una revisione al ribasso del contributo ambientale per questo materiale.

Dal 1 luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in acciaio si stima in circa **un milione di euro**, che si somma al milione e mezzo di euro di risparmio generato nel primo semestre 2022 con la precedente riduzione a 12 euro/tonnellata.

Gli imballaggi in alluminio

Il valore del CAC per l’alluminio si riduce da 10 euro/tonnellata a **7 euro/tonnellata**.

L’aumento delle quantità immesse al consumo e il contesto socio-economico di questi mesi hanno infatti avuto nuovi effetti positivi sull’andamento a riciclo di questo materiale, che ha sempre avuto valori di mercato alti.

Dal 1 luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in alluminio si stima in **quasi 200.000 euro**, che si somma a una cifra simile già risparmiata nel primo semestre 2022 con la precedente riduzione a 10 euro/ tonnellata.

Gli imballaggi in carta

Si dimezza il valore del CAC per carta e cartone: da 10 euro/tonnellata a **5 euro/tonnellata**.



È la terza riduzione in un anno, dovuta principalmente alla crescita continua dei valori del macero, cui si somma l'incremento nell'immesso al consumo di imballaggi cellulosici, frutto della forte ripresa dei consumi innescata dalla fase meno acuta della pandemia, e il raggiungimento con largo anticipo degli obiettivi europei relativi al tasso di riciclo degli imballaggi in carta e cartone, già oltre l'85%.

Non cambiano i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Dal 1° luglio 2022 i valori complessivi saranno **25 euro/tonnellata** per i primi, **115 euro/tonnellata** per quelli di tipo C, e **245 euro/tonnellata** per quelli di tipo D.

Dal 1 luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in carta e cartone si stima in **12 milioni di euro**, che si sommano ai 71 milioni di risparmio generati già nel primo semestre 2022 con la precedente riduzione a 10 euro/tonnellata.

Gli imballaggi in vetro

Il valore del CAC per il vetro passa da 33 euro/tonnellata a **29 euro/tonnellata**.

Il contesto politico-economico vede il rottame di vetro come un materiale sempre più richiesto, i cui valori di mercato continuano a crescere. Vi si aggiunge un miglioramento oltre le aspettative dei dati di immesso al consumo per questo materiale, che contribuisce a rendere possibile una nuova diminuzione del contributo ambientale.

Dal 1 luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in vetro si stima in **5,5 milioni di euro** circa, che si sommano agli oltre 11 milioni di euro di risparmio generati già a partire dal 1° gennaio 2022 con la precedente riduzione a 33 euro/tonnellata.

Gli imballaggi in plastica

Perdura un contesto di mercato straordinario con prezzi eccezionali dei valori dei materiali a riciclo, che rendono possibile una sensibile riduzione del CAC per le plastiche dal 1° luglio 2022 a tutto il 2023.

Il risparmio previsto per gli utilizzatori si aggira attorno ai **70 milioni di euro** per il 2022, ma è destinato a triplicare se si considera anche l'intero 2023.

Per gli imballaggi in fascia **A1** (rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&industria) il contributo si abbassa da 104 euro/tonnellata a **60 euro/tonnellata**.

L'aumento a 168 euro/tonnellata previsto dal 1° luglio per la fascia **A2** (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da commercio&industria ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana) non scatta: il valore del CAC rimane dunque di **150 euro/tonnellata**.



COREPLA
CONSORZIO NAZIONALE
PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA



La fascia **B1** (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) vede il contributo fortemente ridotto: da 149 euro/tonnellata a **20 euro/tonnellata**. Un'importante novità riguarda la B1: si spostano dalla B2 a questa fascia tutti i **tappi tethered**, progettati per restare legati ai loro contenitori per bevande.

Per la fascia **B2** (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria) il CAC passa dagli attuali 520 euro/tonnellata a **410 euro/tonnellata**.

Giù anche il contributo ambientale per gli imballaggi di fascia C (quelli con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso, o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): da 642 euro/tonnellata a **560 euro/tonnellata**.

Il futuro della diversificazione per le plastiche: nove fasce da gennaio 2023

Prosegue il **duplice impegno** di CONAI di legare sempre più i valori del contributo ambientale sia all'effettiva riciclabilità e al circuito di destinazione sia al deficit di catena, ossia al rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

E in tal senso è stata deliberata un'**ulteriore segmentazione di questi imballaggi** che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

L'attuale fascia A1 sarà divisa in due: **A1.1** e **A1.2**, per separare gli articoli sui quali COREPLA riconosce un corrispettivo per le attività di rigenerazione e riciclo (fusti e cisternette IBC, che saranno in fascia A1.2).

L'attuale **A2** rimarrà invariata.

Anche la fascia B1 sarà segmentata in **B1.1** e **B1.2**, con l'obiettivo di separare gli articoli in PET (in B1.2) dagli articoli in HDPE (che saranno in B1.1).

Si dividerà in ben tre fasce l'attuale B2. I contenitori rigidi in polipropilene rientreranno in **B2.1**, gli articoli riciclabili a base poliolefina in **B2.2**. La fascia **B2.3** nasce invece per accogliere quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali e in consolidamento, che escono così dalla fascia C.

Quest'ultima resta in vigore, pur assottigliata, per quegli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Fasce attuali	Fasce da gennaio 2023	Principali riclassificazioni di fascia
A1	A1.1	
	A1.2	Fusti e cisternette
A2	A2	
B1	B1.1	Contenitori rigidi in HDPE, incluso nero selezionabile, e tappi tethered
	B1.2	PET bottiglia trasparente
B2	B2.1	PP rigido, etichette (IML, PP>50%)
	B2.2	PE e PP flessibili + PE rigido + EPS
	B2.3	PET termoformati, opaco, sleeverato, grucce, PS non espanso
C	C	



COREPLA
CONSORZIO NAZIONALE
PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA



(i media non riceveranno la terza colonna della tabella)

Le liste degli imballaggi compresi nelle nove fasce saranno a breve disponibili sul sito ufficiale CONAI. I valori del CAC per ogni fascia saranno definiti nei prossimi mesi.

Le procedure semplificate per l'import

Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) diminuiranno conseguentemente da 0,17 a **0,13% per i prodotti alimentari imballati** e da 0,08 a **0,06% per i prodotti non alimentari imballati**.

Il contributo mediante il **calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate** (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 90 a **61 euro/tonnellata**.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Il perché del nuovo progetto di semplificazione delle dichiarazioni

L'implementazione del progetto di semplificazione utilizzando i dati digitali delle fatture elettroniche, opportunamente integrate, permetterà alle aziende di abolire le dichiarazioni periodiche e a CONAI di disporre comunque delle informazioni per fatturare il contributo ambientale.

Solo lo scorso anno sono state quasi **68.000** le dichiarazioni effettuate da oltre 7.000 imprese: sono questi i numeri che si vogliono gradualmente ridurre attraverso questo progetto sperimentale di semplificazione amministrativa, con un indubbio vantaggio per le aziende.

Per domande e chiarimenti è a disposizione delle aziende consorziate il numero verde 800 337799 e la casella email infocontributo@conai.org.

DECRETO AIUTI**AUMENTANO I CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS**

Il 17 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “**decreto aiuti**” (D.L. n.50/2022). Tra le altre cose il provvedimento ritocca al rialzo i crediti d'imposta per l'**acquisto di energia e gas** previsti nei decreti pubblicati negli scorsi mesi, distinguendo tra quattro diverse categorie di imprese: le cosiddette “**energivore**”, le “**gasivore**”, le imprese con contatori di potenza non inferiori a 16,5 kW e le imprese non gasivore.

CREDITI D'IMPOSTA “IMPRESE NON GASIVORE”

Per quanto riguarda il credito d'imposta riconosciuto alle “**imprese non gasivore**” (D.L. n. 17/2022), la percentuale del credito d'imposta previsto dal D.L. n. 21/2022, **passa ora dal 20 al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas. L'agevolazione riguarda l'acquisto di gas naturale consumato nel **II trimestre 2022**, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Per accedere a questo credito d'imposta è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre 2019.

CREDITI D'IMPOSTA “IMPRESE GASIVORE”

Per quanto riguarda il credito d'imposta riconosciuto alle “**imprese gasivore**”, ossia che operano nei settori dell'allegato 1 al D.M. 541/2021 e che hanno consumato, nel I trimestre del 2022, gas naturale per usi energetici non inferiori al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1 del DM 541, al netto dei consumi per usi termoelettrici. A queste imprese il “**decreto aiuti**” attribuisce un credito d'imposta del **10% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022** (non per usi termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento calcolato come media dei prezzi del mercato infragiornaliero dell'ultimo trimestre 2021 sia superiore di oltre il 30% all'ultimo trimestre 2019. **Per il II trimestre 2022 la percentuale del credito d'imposta passa poi dal 20% al 25%** per gli acquisti di gas non a uso termoelettrico, sempre a condizione che i prezzi medi di riferimento abbiano subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

CREDITI D'IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE”

Per ciò che riguarda il credito d'imposta previsto dal D.L. n. 21/2022 rivolto alle “**imprese non energivore**”, cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, **la percentuale del credito d'imposta passa dal 12% al 15%** sul costo della componente energia del solo **II trimestre 2022**, sempre in presenza di una crescita di oltre il 30% tra il I trimestre 2022 e il I trimestre 2019. È bene precisare che il credito d'imposta spetta sull'acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata nel II trimestre 2022, comprovata dalle fatture di acquisto.

CREDITI D'IMPOSTA "IMPRESE ENERGIVORE"

Per quanto riguarda invece le **"imprese energivore"** (D.M. 21/2017), esse usufruiscono di un credito d'imposta del **20% e del 25% per i costi della componente energia del I e del II trimestre 2022**, purché – rispettivamente – i costi dell'ultimo trimestre 2021 siano superiori di oltre il 30% a quelli dell'ultimo trimestre 2019 e i costi del primo trimestre 2022 siano superiori di oltre il 30% a quelli del primo trimestre 2019.



Consorzio per l'energia

 0544 280211 info@consenergy2000.it**Dott. Federico Marangoni** 0544/280214 347/0972662 marangoni@confimiromagna.it**Dott. Ing. Magda Melandri** 0544/280225 342/1104258 melandri@confimiromagna.it

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SUPERBONUS/BONUS DIVERSI, DI MISURE
ANTIFRODE E DI CESSIONE DEI CREDITI
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

A fronte delle modifiche normative introdotte dalla legge (di Bilancio 2022) n. 234/2021 e dai provvedimenti successivi ^[1], l'Agenzia delle Entrate, con l'acclusa circolare 27/5/2022 n. 19/E, offre una guida aggiornata, tra l'altro, in materia di *Superbonus* e altri bonus edilizi ^[2], di misure antifrode e di cessione dei crediti.

^[1] Ossia:

- dall'art. 1, commi da 28 a 30, della legge 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in materia di *Superbonus*, di Bonus diversi dal *Superbonus* e di disposizioni anti-frode;
- dagli articoli da 28 a 28-quater del d.l. 27/1/2022 n. 4 (decreto Sostegni-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28/3/2022 n. 25 e dall'art. 1 del d.l. 25/2/2022 n. 13 (decreto Frodi), abrogato dalla legge n. 25/2022, in materia di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
- dall'art. 3-sexies del d.l. 30/12/2021 n. 228 (decreto Milleproroghe), inserito, in sede di conversione, dalla legge 25/2/2022 n. 158;
- dall'art. 29-bis del d.l. 1/3/2022 n. 17 (decreto Energia), inserito, in sede di conversione, dalla legge 27/4/2022 n. 34, e dall'art. 14 del d.l. 17/5/2022 n. 50 (decreto Aiuti), in materia di cessione dei crediti d'imposta;
- dall'art. 23-bis del d.l. 21/3/2022 n. 21 (decreto Ucraina), inserito in sede di conversione dalla legge 20/5/2022 n. 51.

^[2] Rientrano nei bonus diversi gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917;
- efficienza energetica di cui all'art. 14 del d.l. 4/6/2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2013 n. 90;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della legge 27/12/2019 n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 63 del 2013.

Dall'1 gennaio 2022 tra tali bonus rientrano anche gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del d.l. n. 34 del 2020.



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 27 maggio 2022

OGGETTO: Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode - Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

INDICE

PREMESSA	3
1. Novità in materia di <i>Superbonus</i> e <i>Bonus</i> diversi dal <i>Superbonus</i> – Articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020	6
<i>1.1. Obbligo del visto di conformità per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione</i>	6
1.1.1. Ambito di applicazione temporale	7
<i>1.2. Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzi</i>	8
1.2.1. Ambito di applicazione temporale	9
2. Novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito - Articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020	10
<i>2.1. Proroga dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito</i>	10
<i>2.2. Obbligo del visto di conformità e dell'attestazione di congruità della spesa</i>	10
2.2.1. Visto di conformità	11
2.2.2. Attestazione di congruità della spesa	12
2.2.3. Esonero dal visto di conformità e dall'attestazione di congruità della spesa	13
<i>2.2.3.1. Ambito di applicazione temporale</i>	15
<i>2.3. Estensione dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura agli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali</i>	16
3. Controlli preventivi dell'Agenzia delle entrate	17
4. Modifiche alla cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del d.l. n. 34 del 2020 ..	18
<i>4.1. Decreto Sostegni-ter – Periodo dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022</i>	18
<i>4.2. Decreto Frodi e legge di conversione del decreto Sostegni-ter – A decorrere dal 26 febbraio 2022</i>	20
<i>4.3. Decreto Energia e decreto Aiuti – Decorrenza dal 1° maggio 2022</i>	25
5. Disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito	26
6. Misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile	27
7. Utilizzo di crediti sottoposti a sequestro penale	29
8. Indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture	30

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti con riferimento alle previsioni introdotte:

- dall'articolo 1, commi da 28 a 30, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito legge di bilancio 2022)¹, in materia di *Superbonus*, di *Bonus* diversi dal *Superbonus*² e di disposizioni anti-frode;
- dagli articoli da 28 a 28-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito decreto Sostegni-*ter*)³, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25⁴ e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (di seguito decreto Frodi)⁵, abrogato dalla citata l. n. 25 del 2022⁶, in materia di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
- dall'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito decreto Milleproroghe)⁷, inserito, in sede di conversione, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15⁸;
- dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17⁹ (di seguito decreto Energia), inserito, in sede di conversione, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34¹⁰, e dall'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito decreto

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310.

² Rientrano nei *Bonus* diversi dal *Superbonus* gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del d.l. n. 63 del 2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del d.l. n. 63 del 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 tra tali *Bonus* rientrano anche gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del d.l. n. 34 del 2020.

³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022, n. 21.

⁴ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022, n. 73.

⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 47.

⁶ Cfr. articolo 1 della l. n. 25 del 2022, secondo cui:

«2. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13».

⁷ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

⁸ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49.

⁹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50.

¹⁰ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n. 98.

Aiuti)¹¹, in materia di cessione dei crediti d'imposta;

- dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21¹² (di seguito decreto Ucraina), inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2022, n. 51¹³.

In particolare, la legge di bilancio 2022 ha riprodotto le misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti introdotte dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (abrogato dall'articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022) - che sono state oggetto di chiarimenti con la circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E - introducendo le seguenti novità:

- esclusione dell'obbligo di rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le opere già classificate come "attività di edilizia libera" e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. *Bonus* facciate;
- applicabilità dei prezzi individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto del 2020, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, al *Bonus* facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il decreto Sostegni-*ter* ha, inoltre, introdotto il divieto di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento al *Superbonus*, ai *Bonus* diversi dal *Superbonus* e ai *Bonus* anti-COVID¹⁴.

Il decreto Frodi, successivamente, ha previsto:

- la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a soggetti "qualificati";
- il divieto di cedere parzialmente i crediti successivamente alla prima

¹¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114.

¹² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67.

¹³ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117.

¹⁴ Come già chiarito dalla circolare n. 16/E del 2021, si tratta dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19: credito d'imposta per botteghe e negozi; credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Si ricorda che tali crediti d'imposta erano cedibili fino al 31 dicembre 2021.

comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito all'Agenzia delle entrate;

- la tracciabilità del credito in sede di cessione;
- la reclusione e la multa per i tecnici abilitati in caso di informazioni false o omissione di informazioni;
- l'adeguamento dei massimali di assicurazione al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi;
- che, nel caso in cui siano sottoposti a sequestro penale, i crediti possano essere utilizzati in compensazione nei termini normativamente previsti, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo degli stessi;
- che, per determinati lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali ad essi connessi siano riconosciuti soltanto se nell'atto di affidamento dei lavori sono indicati i contratti collettivi applicati dall'impresa esercente i lavori.

Il decreto Milleproroghe ha, altresì, stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente gli adempimenti previsti per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai *Bonus* diversi dal *Superbonus*, si applicano anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

La legge di conversione del decreto Sostegni-*ter* n. 25 del 2022 ha abrogato il decreto Frodi, riproducendone le modifiche sopra evidenziate e disponendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base sia del medesimo decreto sia delle disposizioni dallo stesso abrogate.

Il decreto Energia ha introdotto la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle cessioni normativamente previste, di effettuare un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Successivamente, il decreto Aiuti ha modificato tali ultime disposizioni, prevedendo la possibilità per le banche, ovvero per le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di effettuare la cessione dei crediti a favore dei soggetti

clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-*quiquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle cessioni normativamente previste, senza facoltà di ulteriore cessione.

L'articolo 23-*bis* del decreto Ucraina ha altresì previsto che l'onere di indicare, nell'atto di affidamento dei lavori edili, i contratti collettivi applicati dall'impresa esercente i lavori, al fine fruire dei benefici fiscali ad essi connessi, riguarda le opere, intese in senso ampio e non solo i lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

1. Novità in materia di *Superbonus* e *Bonus* diversi dal *Superbonus* – Articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020

L'articolo 1, comma 28, lettere h), i) e l), della legge di bilancio 2022 ha modificato l'articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 (di seguito articolo 119), concernente «*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*», prevedendo l'obbligo del visto di conformità per l'utilizzo del *Superbonus* nella dichiarazione dei redditi e specificando i prezzari da adottare per l'asseverazione/attestazione di congruità della spesa, ai fini dell'esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito.

1.1. Obbligo del visto di conformità per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione

La lettera h) ha riprodotto la modifica al comma 11 dell'articolo 119, introdotta dal d.l. n. 157 del 2021.

Con la modifica in commento, l'obbligo del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta – richiesto per fruire del *Superbonus* mediante le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito – viene esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «*direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale*».

Più precisamente, tale obbligo è escluso nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia

presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).

Si richiamano al riguardo i chiarimenti forniti con la circolare n. 16/E del 2021. Si evidenzia, in particolare, che l'obbligo di apposizione del visto di conformità non sussiste neanche nel caso in cui il contribuente, che intenda fruire del *Superbonus* nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati ivi contenuti e la presenti direttamente.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 119, comma 15, rientrano «*tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio [...] del visto di conformità di cui al comma 11*», si ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l'apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del *Superbonus* direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Qualora l'apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull'intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l'apposizione del visto relativo al *Superbonus* siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili.

Occorre, inoltre, suddividere le spese per il visto relativo al *Superbonus* in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.

1.1.1. Ambito di applicazione temporale

Come anticipato, l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del *Superbonus* direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente è stato introdotto dall'abrogato d.l. n. 157 del 2021. Al riguardo, con la circolare n. 16/E del 2021 è stato evidenziato che tale obbligo, sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.

L'articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022 ha previsto che il «*decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo*

decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157». A decorrere dal 1° gennaio 2022, come già precisato nel paragrafo 1.1, il medesimo obbligo di apposizione del visto di conformità è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 nel comma 11 dell'articolo 119.

Ne deriva che tale obbligo di apposizione del visto di conformità risulta applicabile, senza soluzione di continuità, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.

1.2. Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezziari

La lettera i) ha riprodotto la modifica al comma 13-*bis* dell'articolo 119 disposta dall'abrogato d.l. n. 157 del 2021, prevedendo che per l'asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del *Superbonus*, occorre fare riferimento – oltre ai prezziari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della transizione ecologica.

Al riguardo, si precisa che con il decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022¹⁵ sono stati stabiliti i «*costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici*».

La lettera l), inoltre, ha integrato il comma 13-*bis* aggiungendo il seguente periodo: «*I prezziari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*».

In base a tale disposizione normativa, i criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel *Superbonus*, previsti dal citato d.m. 6 agosto del 2020¹⁶ – «*devono ritenersi applicabili*» anche agli:

¹⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63.

¹⁶ Ai sensi dell'Allegato A, punto 13.1, del d.m. 6 agosto 2020, l'asseverazione attesta il costo massimo per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri: «*i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile*» (lettera a).

- interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del d.l. n. 63 del 2013;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui ai commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – c.d. *Bonus* facciate;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR.

1.2.1. Ambito di applicazione temporale

Con riferimento alla lettera i), illustrata nel paragrafo 1.2, si evidenzia che l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero della transizione ecologica del 2022 prevede che le *«disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»* e che ai sensi del successivo articolo 5, comma 2, tale decreto *«di cui l'allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»*.

Ne deriva che tale decreto si applica:

- agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022);
- agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).

La lettera l), che contiene una disposizione di carattere interpretativo con efficacia retroattiva, ha stabilito che, ai fini dell'attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-*bis* dell'articolo 119¹⁷, è possibile utilizzare non solo i prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al

¹⁷ Cfr. d.m. 6 agosto 2020 e d.m. 14 febbraio 2022.

luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato d.m. 6 agosto 2020.

2. Novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito - Articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020

L'articolo 1, comma 29, lettere a), b), c) e d), della legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina dell'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 in materia di «*Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali*».

2.1. Proroga dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito

La lettera a) ha disposto, anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità di fruire delle detrazioni spettanti per gli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 mediante sconto in fattura¹⁸ o cessione del credito, che la legislazione previgente limitava a quelle sostenute negli anni 2020 e 2021.

La lettera d) è intervenuta sul comma 7-*bis* dell'articolo 121, prevedendo che, per gli interventi rientranti nel *Superbonus*, la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, venga estesa agli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2025.

2.2. Obbligo del visto di conformità e dell'attestazione di congruità della spesa

La lettera b) ha riprodotto le modifiche all'articolo 121 disposte dall'abrogato d.l. n. 157 del 2021, introducendo il comma 1-*ter*), che, in relazione agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 121, prevede:

- alla lettera a), l'obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per i *Bonus* diversi dal *Superbonus*, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;

¹⁸ Con riferimento alla modalità di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, si ricorda che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16-*bis* del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario - per fruire dell'agevolazione - applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti.

- alla lettera b), che i tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-*bis* dell'articolo 119, facendo riferimento – oltre ai prezzi individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il citato decreto del Ministero della transizione ecologica del 2022.

Viene, inoltre, precisato che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Si prevede, infine, che - fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. *Bonus* facciate di cui all'articolo 1, comma 219, legge di bilancio 2020 - il comma 1-*ter* non si applica, e dunque non vi è l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito:

- per le opere, già classificate come “*attività di edilizia libera*” ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TU edilizia), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) o della normativa regionale;
- per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

2.2.1. Visto di conformità

L'obbligo del visto di conformità previsto dal comma 1-*ter*, lettera a), dell'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Analogamente a quanto previsto per il *Superbonus*, il visto di conformità è rilasciato, ai sensi delle già richiamate regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.

Secondo quanto previsto dalla successiva lettera b) del comma 1-*ter* dell'articolo 121, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità sulla base dell'aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e nei relativi limiti di spesa¹⁹; tali spese possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili.

Qualora l'apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull'intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l'apposizione del visto relativo ai *Bonus* diversi dal *Superbonus* siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili.

Occorre, inoltre, suddividere le spese per il visto in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.

L'articolo 3-*sexies* del decreto Milleproroghe ha, infine, disposto che la detrazione per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità in parola ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, si applica anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

2.2.2. Attestazione di congruità della spesa

Il comma 1-*ter*, lettera b), dell'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 stabilisce che i tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del comma 13-*bis* dell'articolo 119, modificato dalla legge di bilancio 2022, facendo riferimento – oltre ai prezzi individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal citato decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio

¹⁹ Cfr. circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E.

2022.

Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo 1.2, per i *Bonus* diversi dal *Superbonus*, tale ultimo decreto si applica:

- agli interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022);
- agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).

Il comma 1-*ter* precisa, inoltre, che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e nei relativi limiti di spesa²⁰ e, pertanto, possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili.

Le spese per il rilascio di tali attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Ne consegue che nell'ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, etc.) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all'esecuzione dell'intervento deve essere imputato ad ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta.

L'articolo 3-*sexies* del decreto Milleproroghe ha, infine, stabilito che la detrazione per le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni in parola ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, si applica anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

2.2.3. Esonero dal visto di conformità e dall'attestazione di congruità della spesa

Il comma 1-*ter*, lettera b), dell'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 stabilisce che - fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. *Bonus* facciate di cui alla legge di bilancio 2020, a prescindere dal relativo importo - non sussiste l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito:

²⁰ In analogia a quanto precisato nella circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E in materia di *Superbonus*.

- per le opere già classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi della normativa di settore sopra richiamata²¹;
- per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Sebbene tra gli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 121 siano inclusi anche quelli ammessi al *Superbonus*, l’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal *Superbonus*.

Ciò in quanto per il *Superbonus* gli adempimenti necessari ai fini della fruizione diretta dello stesso o dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito restano disciplinati dai commi 11 e 13 dell’articolo 119²².

L’esonero riguarda, quindi, gli interventi “minori” di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, gli interventi rientranti nel *Bonus* facciate di cui alla legge di bilancio 2020, per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Più in generale, si precisa che gli adempimenti richiesti dalle discipline agevolative riguardanti i *Bonus* diversi dal *Superbonus*, quale ad esempio l’attestazione della congruità delle spese - laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al d.m. 6 agosto 2020, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020 - rimangono necessari, sia in caso di fruizione diretta della detrazione sia in caso di cessione del credito d’imposta, in quanto disciplinati da normative specifiche, a nulla rilevando gli esoneri previsti dal citato articolo 121 in commento nel caso di interventi di

²¹ Per la definizione di attività di edilizia libera cfr. circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E.

²² Cfr., in tal senso, la circolare n. 16/E del 2021, ove è stato ribadito che per il *Superbonus* il d.l. n. 157 del 2021 non ha previsto ulteriori adempimenti, in quanto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione era già previsto nei commi 11 e 13 dell’articolo 119 e la nuova attestazione sulla congruità dei prezzi era già compresa nella predetta asseverazione richiesta per il *Superbonus*, che racchiudeva anche altri requisiti (tecnici e di raggiungimento di 2 classi energetiche). È stato, quindi, ribadito che i nuovi obblighi riguardavano le opzioni per la cessione e per lo sconto riferite ai *Bonus* diversi dal *Superbonus*.

edilizia libera e di interventi di valore non superiore a 10.000 euro.

Nelle ipotesi di esonero sopra descritte, l'invio della comunicazione dell'opzione relativa allo sconto in fattura o alla cessione del credito, priva di visto di conformità e dell'attestazione della congruità della spesa, può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario delegato. Con la sottoscrizione della comunicazione, il contribuente attesta che gli interventi rientrano fra quelli di edilizia libera ovvero che sono di importo complessivo non superiore a 10.000 euro²³.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell'importo complessivo di 10.000 euro per gli interventi diversi da quelli di edilizia libera «*eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio*», si precisa che occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo.

Ne deriva che, ai fini della verifica del limite di importo di 10.000 euro, occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione. Se nell'ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione.

Il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione all'intervento complessivamente considerato, non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d'imposta diversi.

Inoltre, con particolare riferimento ai lavori effettuati sulle parti comuni dell'edificio, si precisa che va considerato l'importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino.

2.2.3.1. Ambito di applicazione temporale

Considerato che l'articolo 3-*sexies* del decreto Milleproroghe ha stabilito che le «*disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021*», l'esonero dal visto

²³ Cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873. Pertanto, in sede di controllo, è sufficiente fornire solo la copia di tale comunicazione.

di conformità e dall'attestazione della congruità delle spese per interventi agevolabili di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro²⁴ può ritenersi applicabile alle spese sostenute²⁵ a partire dal 12 novembre 2021²⁶.

Resta, comunque, fermo quanto chiarito nella circolare n. 16/E del 2021, ove – al fine di tutelare l'affidamento dei contribuenti in buona fede – è stato ritenuto che non sussista l'obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione della congruità della spesa, a prescindere dalla tipologia o dal valore complessivo dell'intervento, in capo a quei contribuenti che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico e stipulato l'accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre 2021.

A tal fine si possono, quindi, verificare le seguenti ipotesi:

- se prima del 12 novembre 2021 è stata sostenuta la spesa e stipulato l'accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione → l'obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i *Bonus* diversi dal *Superbonus*;
- se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021, a prescindere dalla data di conclusione dell'accordo e di trasmissione della comunicazione → l'obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i *Bonus* diversi dal *Superbonus* se si tratta di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per gli interventi ammessi al *Bonus* facciate.

2.3. Estensione dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura agli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

La lettera c) ha previsto che tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono compresi anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera d, del TUIR).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per la realizzazione o per l'acquisto di *box* pertinenziali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla

²⁴ Fatta eccezione per gli interventi ammessi al *Bonus* facciate.

²⁵ Anche mediante lo sconto in fattura.

²⁶ Data di entrata in vigore del d.l. n. 157 del 2021.

normativa, si ritiene possibile per il contribuente optare:

- per la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruitive relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
- per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.

Al riguardo, si osserva che la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera d), del TUIR spetta anche al futuro acquirente di un *box* pertinenziale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito). Nel caso in cui il contribuente (futuro acquirente) intenda optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli acconti versati a decorrere dal 1° gennaio 2022 lo stesso deve registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito) entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle predette opzioni.

3. Controlli preventivi dell'Agenzia delle entrate

L'articolo 1, comma 30, della legge di bilancio 2022 ha riprodotto le disposizioni normative contenute nell'articolo 2 dell'abrogato d.l. n. 157 del 2021, introducendo nel d.l. n. 34 del 2020 l'articolo 122-*bis*, recante «*Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi*».

In particolare, viene riconosciuta la possibilità per l'Agenzia delle entrate di sospendere l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconto in fattura ai sensi degli articoli 121 e 122²⁷ del predetto decreto che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni²⁸.

Si richiamano al riguardo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 16/E del 2021.

²⁷ Rubricato «*Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19*» relativo ai c.d. *Bonus* anti-COVID. Cfr. nota n. 14.

²⁸ Cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021, prot. n. 340450, concernente la «*Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*».

4. Modifiche alla cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del d.l. n. 34 del 2020

4.1. Decreto Sostegni-ter – Periodo dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022

Al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – in linea con la *ratio* perseguita dal d.l. n. 157 del 2021, le cui disposizioni sono state poi recepite dalla legge di bilancio 2022 – l’articolo 28, comma 1, del decreto Sostegni-ter ha modificato gli articoli 121 e 122²⁹ del d.l. n. 34 del 2020, eliminando la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento al *Superbonus*, ai *Bonus* diversi dal *Superbonus* e ai *Bonus* anti-COVID.

Al riguardo, si precisa che l’articolo 28, comma 1, è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1, del decreto Frodi, che, a decorrere dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge), ha introdotto alcune deroghe a tale divieto. Successivamente, l’articolo 1 della legge di conversione del decreto Sostegni-ter ha abrogato il decreto Frodi, facendone salvi gli effetti e riproducendone, senza soluzione di continuità, le disposizioni ivi contenute.

Ne deriva che, in base a quanto previsto dall’articolo 28 del decreto Sostegni-ter, vigente dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022, la cessione del credito poteva avvenire una sola volta, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

In sostanza, i beneficiari delle predette detrazioni potevano cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non potevano a loro volta cedere il credito acquistato; ciò anche in caso di sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali potevano cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non potevano procedere con ulteriori cessioni.

Tuttavia, il comma 2 del richiamato articolo 28, rimasto invariato, ha previsto un regime transitorio, in virtù del quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – erano stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito potevano essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli

²⁹ Cfr. nota n. 14.

altri intermediari finanziari (c.d. cessione *jolly*)³⁰.

Ciò significa che la predetta disciplina transitoria operava in relazione ai crediti ceduti per i quali – precedentemente alla data del 7 febbraio 2022 – fosse stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. Tali crediti potevano essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, che poteva essere effettuata dal 7 febbraio 2022.

Tale data, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del *software* che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, è stata prorogata al 17 febbraio 2022³¹ con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 37381, emanato ai sensi dell’articolo 19-*octies*, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Pertanto, la disciplina transitoria recata dal comma 2 si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia stata validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

Ad esempio, un contribuente titolare di un credito, già oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Sostegni-*ter*, ha potuto effettuare un’ulteriore cessione a decorrere dal 17 febbraio 2022, sempre che abbia validamente trasmesso le comunicazioni relative alle precedenti opzioni all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022.

Si può, inoltre, ipotizzare il caso di un contribuente titolare di un credito che, in data 28 gennaio 2022, abbia comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione di cessione del credito di cui al comma 1 dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020. Tale contribuente ha potuto effettuare un’ulteriore cessione in data 3 febbraio poiché tale fattispecie rientra nella disciplina transitoria dettata del citato comma 2 dell’articolo 28, a condizione che la cessione del 3 febbraio sia stata validamente comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022. In tale ipotesi, a decorrere dal 17 febbraio 2022, il nuovo cessionario poteva effettuare ancora un’altra cessione.

³⁰ I crediti che non potevano essere ulteriormente ceduti erano utilizzabili dai cessionari in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 (ovviamente, secondo le regole previste dalla specifica disciplina agevolativa).

³¹ Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-*ter* del d.l. n. 34 del 2020.

Il comma 3, rimasto sostanzialmente invariato, ha, infine, stabilito che sono “nulli” i contratti stipulati in contrasto con il predetto divieto di ulteriore cessione³² e, quindi, conclusi in violazione delle disposizioni normative sopra richiamate, ossia:

- dell’articolo 121, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come modificato dal decreto *Sostegni-ter*;
- dell’articolo 122, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come modificato dal decreto *Sostegni-ter*³³;
- del citato articolo 28, comma 2, del decreto *Sostegni-ter*.

4.2. Decreto Frodi e legge di conversione del decreto Sostegni-ter – A decorrere dal 26 febbraio 2022

Al fine di coniugare l’esigenza di consentire la cessione di crediti, seppure in numero ridotto, con quella di evitare o contrastare le frodi fiscali, l’articolo 1, comma 1, del decreto Frodi ha abrogato il comma 1 dell’articolo 28 del decreto *Sostegni-ter*, modificando nuovamente gli articoli 121 e 122³⁴ del d.l. n. 34 del 2020. L’articolo 1 della legge di conversione del decreto *Sostegni-ter* ha, successivamente, abrogato il decreto Frodi riproducendo, senza soluzione di continuità, le disposizioni dallo stesso introdotte.

In particolare, l’articolo 28 del decreto *Sostegni-ter*, riproducendo l’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi, ha modificato gli articoli 121 e 122³⁵ del d.l. n. 34 del 2020, prevedendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al *Superbonus*, ai *Bonus* diversi dal *Superbonus* e ai *Bonus* anti-COVID, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «ferma restando l’applicazione

³² Trattandosi di una norma imperativa, non può essere derogata dalle parti in sede contrattuale.

³³ Cfr. nota n. 14.

³⁴ Cfr. nota n. 14.

³⁵ Cfr. nota n. 14.

dell'articolo 122-bis, comma 4³⁶, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima»³⁷.

In altri termini, in considerazione del susseguirsi di tali modifiche normative, di cui sono fatti salvi gli effetti *medio tempore* prodotti, a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) la cessione del credito può essere effettuata tre volte: la prima a favore di chiunque e le due ulteriori a favore di determinati soggetti “qualificati” (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In particolare, dal 26 febbraio 2022 trova applicazione la seguente disciplina:

- in caso di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, l'impresa che ha effettuato i lavori (che ha concesso al committente lo sconto in fattura) può cedere il credito ad un cessionario (che può essere chiunque), il quale può a sua volta cedere il credito acquisito esclusivamente a favore di un soggetto previsto dalla norma in commento (banca o intermediario finanziario, società appartenenti a un gruppo bancario oppure impresa di assicurazione); quest'ultimo può cedere, per l'ultima volta, il credito acquisito ad uno dei soggetti indicati dalla norma in esame;
- in caso di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito, il cessionario (che può essere chiunque) può ulteriormente cedere il credito acquisito esclusivamente a favore di un soggetto previsto dalla norma in commento (banca o intermediario finanziario, società appartenenti a un gruppo bancario oppure impresa di assicurazione); quest'ultimo può cedere il credito acquisito, per l'ultima volta, ad uno dei soggetti indicati dalla norma in esame.

Continuano a trovare applicazione il comma 2 dell'articolo 28 del decreto *Sostegni-ter*, che detta la disciplina transitoria, e il successivo comma 3, che commina la nullità dei

³⁶ Il quale prevede che «I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti». Come chiarito dalla relazione illustrativa dell'abrogato decreto Frodi, gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, per cui agli stessi è vietato l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

³⁷ Resta inteso che, qualora in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, sia esercitata, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, tale credito è cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime, commentati nel paragrafo precedente.

In considerazione del combinato disposto delle norme sopra richiamate, si ritiene possibile effettuare cessioni secondo le modalità di seguito rappresentate:

- in caso di prime comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito:
 - se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare una cessione a qualsiasi soggetto (*jolly*), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
 - se trasmesse dal 17 febbraio 2022:
 - in caso di cessione del credito, è possibile effettuare soltanto due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio 2022 va intesa come la prima cessione effettuata a qualsiasi soggetto (*jolly*);
 - in caso di sconto in fattura, è possibile effettuare una cessione a qualsiasi soggetto (*jolly*), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
- in caso di comunicazioni, successive alla prima, delle opzioni per la cessione del credito:
 - se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare una cessione a qualsiasi soggetto (*jolly*), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
 - se trasmesse dal 17 febbraio 2022, è possibile effettuare soltanto due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio 2022 va intesa come cessione effettuata a qualsiasi soggetto (*jolly*).

Al riguardo, si evidenzia che, per quanto riguarda le comunicazioni, prime o successive alla prima, trasmesse entro il 16 febbraio 2022, si ritiene opportuno – al fine di tutelare l’affidamento e di evitare disparità di trattamento tra contribuenti - estendere la disciplina più favorevole, in termini di numero di cessioni consentite, prevista “a regime” dal decreto Frodi.

Si riporta di seguito una tabella esplicativa:

Evento	Tipo	Ulteriori cessioni
Prime cessioni o sconti	Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (<i>jolly</i>) + 2 volte a soggetti “qualificati”
	Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”
	Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (<i>jolly</i>) + 2 volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive	Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (<i>jolly</i>) + 2 volte a soggetti “qualificati”
	Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione <i>jolly</i> comunicata dal 17 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”

Inoltre, l’articolo 28 del decreto Sostegni-*ter*, riproducendo l’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi, ha inserito nell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 1-*quater*, secondo cui i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla «*prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate*», effettuata con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873, commentato nel paragrafo 5. Il citato comma 1-*quater* prevede, altresì, che al credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco - distinto per rate annuali, in modo tale che il medesimo possa essere “tracciato” - da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ne deriva che:

- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito

non può essere successivamente ceduto parzialmente.

Al riguardo, si precisa che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.

In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Si evidenzia, inoltre, che l'opzione dello sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al *Superbonus*, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento medesimo. In tali casi, il credito d'imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.

Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate.

Ciò significa che, in caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone.

Per espressa previsione normativa, il comma 1-*quater* si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Pertanto, ai crediti derivanti dalle suddette comunicazioni inviate

all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022 (ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 – cfr. risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022) non si applicano il divieto di cessione parziale e la tracciatura, in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione.

4.3. Decreto Energia e decreto Aiuti – Decorrenza dal 1° maggio 2022

L’articolo 29-*bis* del decreto Energia ha modificato l’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020, inserendo la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo articolo, di effettuare un’ulteriore cessione, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Per espressa previsione normativa, le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Per effetto di tali nuove disposizioni, il primo cessionario del credito d’imposta oppure il cessionario del fornitore che ha applicato lo sconto, che può essere chiunque, ha la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari, di imprese di assicurazione. In questo caso, le banche (e non gli altri intermediari finanziari) hanno la possibilità di effettuare una quarta e ultima cessione solo a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato dei contratti di conto corrente.

L’articolo 14 del decreto Aiuti è successivamente intervenuto, modificando l’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020 e prevedendo la possibilità per le banche ovvero per le società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del d.lgs. n. 385 del 1993, di effettuare una cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-*quinquies*, del d.lgs. n. 58 del 1998³⁸, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo

³⁸ Il cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si rinvia all’allegato n. 3 alla delibera della Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307: «Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, che definisce i clienti professionali di diritto e su richiesta».

articolo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Per effetto di tale disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Al fine di evitare la compresenza di regimi diversi per differenti brevi periodi di tempo e semplificare l’applicazione delle innovate regole, l’articolo 57, comma 3, del decreto Aiuti ha previsto che le nuove disposizioni si applicano alle prime cessioni e agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Tale previsione rende di fatto inoperante la modifica disposta dal citato decreto Energia.

5. Disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 – che sostituisce il provvedimento dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2021 – sono state ridefiniti le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità, sopra descritte, introdotte dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto *Sostegni-ter*.

In particolare, con tale provvedimento è stato approvato il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Infine, è stato previsto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

L’articolo 10-*quater* del decreto *Sostegni-ter*, inserito in sede di conversione, ha

previsto, al comma 1, che per «*le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022*».

Il comma 2-bis del medesimo articolo, inserito in fase di conversione del decreto Energia, prevede che, «*per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022*».

6. Misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile

L'articolo 28-bis del decreto Sostegni-ter ha riprodotto l'articolo 2, comma 2, del decreto Frodi, inserendo nell'articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 13-bis.1, il quale prevede che sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni di cui al comma 13 del medesimo articolo e al comma 1-ter, lettera b), dell'articolo 121, del d.l. n. 34 del 2020:

- espone informazioni false;
- omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
- attesta falsamente la congruità delle spese.

La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Tale previsione, in considerazione dell'espresso richiamo normativo, trova applicazione per le asseverazioni/attestazioni previste sia per il *Superbonus* sia per i *Bonus*

diversi dal *Superbonus*.

L'articolo 28-*bis* ha altresì modificato il comma 14 dell'articolo 119, sostituendo le parole «*con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro*» con le seguenti: «*per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni*»³⁹.

In altri termini, il novellato comma 14 dell'articolo 119 prevede che – al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata – i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni⁴⁰.

Va, tuttavia, considerato che nei periodi successivi dello stesso comma 14 è previsto che l'obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato:

- un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

³⁹ Il comma 14 prevede che «*Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico*».

⁴⁰ Si segnala che nel sito *internet* di ENEA, nell'area personale del tecnico asseveratore, nella sezione dedicata a "Le mie polizze" sono fornite indicazioni sull'utilizzo delle polizze assicurative, di cui al novellato comma 14 dell'articolo 119.

- ovvero, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Ne deriva che il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:

- per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza *single project*);
- per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);
- specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel *Superbonus*, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).

Le disposizioni in commento si applicano con riferimento alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi).

Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell'articolo 119 non è richiamata dall'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), relativo ai *Bonus* diversi dal *Superbonus*, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta.

7. Utilizzo di crediti sottoposti a sequestro penale

L'articolo 28-*ter*, comma 1, del decreto Sostegni-*ter* ha riprodotto l'articolo 3 del decreto Frodi, prevedendo che l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui ai predetti articoli 121 e 122 del d.l. n. 34 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, possa avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di

sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo d.l. n. 34 del 2020, previsti per compensare tali crediti, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo⁴¹, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni.

Ciò significa che per l'intera durata del sequestro restano sospesi i termini per l'utilizzo del credito d'imposta o delle quote residue.

Il citato comma 1 prevede, altresì, che per la medesima durata restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo d.l. n. 34 del 2020.

Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che l'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 28-*ter* e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale disposizione si applica ai crediti sottoposti ai sequestri in corso al 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi).

8. Indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture

Preliminarmente si evidenzia che i chiarimenti forniti nel presente paragrafo riguardano disposizioni di natura non fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Resta fermo che – considerato il carattere non fiscale delle disposizioni in esame – eventuali dubbi interpretativi non trattati nella presente circolare non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell'edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 28-*quater* del decreto Sostegni-*ter*, che ha riprodotto l'articolo 4 del decreto Frodi, ha inserito, dopo il comma 43 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, il comma 43-*bis*, il quale prevede che per i lavori edili di cui

⁴¹ La relazione illustrativa dell'abrogato decreto Frodi chiarisce che “*Tenuto conto dei termini inderogabili stabiliti dalle richiamate disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d'imposta in parola, nel caso in cui il sequestro dovesse essere revocato o comunque perdere efficacia, il credito potrebbe ritornare nella disponibilità dell'ultimo titolare ormai scaduto (a causa del decorso del tempo) e, quindi, inutilizzabile*”.

all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81⁴², «i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (...) nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (...) dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori». L'articolo 23-bis del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-bis, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili⁴³ il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

Tale modifica normativa ha, quindi, ampliato la portata applicativa del comma 43-bis, in quanto l'adempimento ivi previsto, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, interessa un maggior numero di interventi, atteso che il limite dimensionale deve essere parametrato al valore dell'“opera” complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.

In altri termini, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto (che contiene l'atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all'allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008⁴⁴,

⁴² L'allegato X del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che sono lavori edili o di ingegneria civile «1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

⁴³ Nell'originaria versione del comma 43-bis il limite dei 70.000 euro era riferito ai soli lavori edili di cui al richiamato allegato X.

⁴⁴ Deve trattarsi dei lavori edili espressamente previsti nell'allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008. Tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive. A questo proposito, sono esclusi dalle previsioni in commento nella presente circolare i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro.

sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.

In particolare, ai fini che qui interessano, si può ritenere che, allo stato, siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall'INPS:

- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un *general contractor* ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di *sub* appalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un *general contractor*, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Si osserva inoltre che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all'esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «*datori di lavoro*», esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti⁴⁵.

⁴⁵ A conferma di ciò si richiama la definizione di datore di lavoro di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui «*il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...*».

Si ricorda che, per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008.

Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l'obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del citato d.m. n. 143 del 2021.

Il citato comma 43-*bis* stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori stessi.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-*bis* - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

- *Superbonus*, previsto dall'articolo 119;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del d.l. n. 63 del 2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del d.l. n. 63 del 2013;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall'articolo 119-*ter* del d.l. n. 34 del 2020;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall'articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020;
- *Bonus* mobili, previsto dall'articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del TUIR⁴⁶;
- *Bonus* verde, previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al fine di rafforzare i controlli sul rispetto di tali adempimenti già in una fase antecedente alla fruizione del beneficio fiscale ad essi collegato, l'articolo 43-*bis* prevede che i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998 e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del d.lgs. n. 241 del 1997, per rilasciare – nei casi in cui tale adempimento sia prescritto dalla legge – il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato d.lgs. n. 241 del 1997, verificano, tra l'altro, che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁴⁷, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Sul piano dei controlli, la disposizione normativa in commento prevede che l'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, «*può avvalersi*» dell'Ispettorato nazionale del lavoro,

⁴⁶ In altri termini, il *Bonus* mobili spetta solo nel caso in cui nell'atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia sia indicato (ove previsto) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

⁴⁷ Resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

dell'INPS e delle Casse edili⁴⁸.

Si precisa che l'Agenzia delle entrate riscontra la sussistenza del predetto requisito (indicazione del contratto collettivo applicato), mentre sono rimessi all'Ispettorato del lavoro i controlli secondo le ordinarie procedure.

Il citato comma 43-bis «*acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data*». In applicazione di tale disposizione, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell'affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(*firmato digitalmente*)

⁴⁸ Come chiarito dalla relazione tecnica del decreto Frodi “*l'attività di controllo che la norma pone in capo all'Agenzia delle entrate è di tipo meramente formale, in quanto si limita al mero riscontro formale dell'indicazione del contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture. Pertanto la verifica potrà essere svolta nell'ambito delle ordinarie attività di controllo ex post sulla corretta fruizione dei benefici fiscali*”.

**APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
VADEMECUM MINISTERIALE**

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore - cosiddetto "apprendistato di primo livello" - è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative [...] (art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 ⁽¹⁾ - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2021 e n. 23/2018; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015).

Tale tipologia di apprendistato, giova rammentarlo, è:

- 1) rivolta a soggetti che hanno almeno 15 anni di età e fino al compimento dei 25, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo;
- 2) **finalizzata al conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo "duale"** che si realizza con l'erogazione della formazione: 1) "esterna", presso un'istituzione formativa; 2) "interna", presso un'impresa.

«Anche in considerazione delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea che hanno affidato all'apprendistato un ruolo strategico per il rafforzamento dei "sistemi di alternanza scuola-lavoro", ispirati all'approccio work-based», e al fine «di favorire l'applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello, su tutto il territorio nazionale, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome - per gli aspetti regolatori di propria competenza - di fissare ulteriori requisiti in materia», il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l'acclusa circolare 6/6/2022 n. 12, ha fornito:

- a) chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni dettate sia dal d.lgs. n. 81/2015 che dal d.m. 12/10/2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/21/15A09396/sg>);
- b) i fac-simile - integrati alla luce di quanto menzionato nell'alinea precedente - dei documenti acclusi al d.m. 12/10/2015 (si tratta di proposte adottabili dalle parti firmatarie del protocollo formativo), ossia:
 - Allegato 1 - Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa;
 - Allegato 1a - Schema di Piano formativo individuale;
 - Allegato 2 - Schema di dossier individuale.

⁽¹⁾ Art. 43 del d.lgs. n. 81/2015

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.



Oggetto: Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

Sommario

Premessa	1
1. Oggetto	3
2. Durata dei contratti di apprendistato	3
3. Valutazione e certificazione delle competenze	4
6. Disciplina del monte ore contrattuale	5
7. Il doppio status dello studente/lavoratore e le garanzie assicurative	6
8. Assunzione di familiari in apprendistato di primo livello	7
9. Apprendistati transregionali	8

Premessa

Il presente documento è stato predisposto in esito ad un processo di confronto, avviato alla fine del 2019, nell'ambito del Tavolo interistituzionale dell'Organismo tecnico per la predisposizione del repertorio nazionale delle professioni, previsto dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Tale Organismo, presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si pone quale strumento di coordinamento – a livello nazionale – in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - c.d. "apprendistato di primo livello", con l'obiettivo principale di individuare, di concerto con i diversi soggetti istituzionali e del mondo del lavoro, le criticità di ordine giuridico e pratico, inerenti ai profili gestionali del contratto di apprendistato di primo livello che fino ad oggi ne hanno ostacolato la piena attuazione.

Il documento è, quindi, da considerarsi il risultato di un processo di condivisione realizzato con l'apporto delle Regioni, delle parti economiche e sociali nonché dei diversi partner istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quali: Inps, Inail, INL, ANPAL e INAPP e con il supporto

tecnico di ANPAL Servizi e della Tecnostruttura delle Regioni.

A tal fine, il documento fornisce chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

In particolare, si approfondisce l'istituto dell'apprendistato di primo livello, anche in considerazione delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea che hanno affidato all'apprendistato un ruolo strategico per il rafforzamento dei "sistemi di alternanza scuola-lavoro", ispirati all'approccio *work-based*. Nello specifico:

- *Raccomandazione del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità*, che individua 14 criteri fondamentali che gli Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero utilizzare per sviluppare apprendistati efficaci e di qualità, al fine di garantire sia lo sviluppo delle competenze inerenti al lavoro sia lo sviluppo personale degli apprendisti;

- *Raccomandazione del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza*, con cui viene sollecitato agli Stati membri di adoperarsi per migliorare l'implementazione - all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - dei programmi di apprendimento basati sul lavoro e, in particolare, sull'apprendistato, con l'obiettivo di rendere sempre più sinergici i sistemi d'istruzione e formazione con il mercato del lavoro, ridurre lo "skill mismatch" tra educazione e mondo del lavoro, garantendo a tutti la parità di accesso all'apprendimento permanente, mediante percorsi di miglioramento e di riqualificazione delle competenze e contribuire all'aumento delle opportunità di apprendistato.

I dati dell'ultimo Rapporto di monitoraggio nazionale - a cura dell'Istituto per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) - hanno evidenziato, invece, che nell'anno formativo 2019/2020, il 96,9% dei contratti di apprendistato stipulati in Italia sono di tipo professionalizzante (cd. apprendistato di secondo livello) e solo il 2,7% appartiene al primo livello.

Di conseguenza, al fine di incidere in maniera significativa sulla valorizzazione dell'apprendistato di primo livello - in coerenza con il richiamato contesto normativo europeo - la *governance* nazionale del sistema di istruzione e formazione intende favorire l'attuazione di percorsi formativi in apprendistato di primo livello, affinché tale istituto contrattuale possa concorrere a ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi formativi, per fornire una risposta efficace alla difficoltà delle imprese di reperire nel mercato del lavoro profili professionali specializzati, aumentando i livelli di occupazione giovanile.

A fronte di un quadro normativo che lascia spazio a prassi disomogenee dell'istituto contrattuale, il presente documento ha lo scopo di fornire soluzioni interpretative univoche della normativa vigente, che possano favorire l'applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello, su tutto il territorio nazionale, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome - per gli aspetti regolatori di propria competenza - di fissare ulteriori requisiti in materia.

Alla fine del documento sono riportati i fac-simile, con i suggerimenti di possibili integrazioni, degli allegati al D.M. 12 ottobre 2015. Nello specifico: *Allegato 1 Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa; Allegato 1a – Schema di Piano formativo individuale; Allegato 2 – Schema di dossier individuale*, integrati alla luce dei chiarimenti interpretativi adottati dal presente documento. Tali fac-simile non comportano una modifica a quelli allegati al D.M. 12 ottobre 2015, ma proposte adottabili dalle parti firmatarie del protocollo formativo.

1. Oggetto

Premesso che *l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani* (art. 41 del d.lgs. n. 81/2015), nel presente documento sarà preso in considerazione l'apprendistato di primo livello - come disciplinato dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015.

Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo.

La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo "duale" che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la "formazione esterna" e in parte presso un'impresa che eroga la "formazione interna".

Elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l'acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, è il Protocollo formativo che contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa, relativamente all'esecuzione del piano formativo dell'apprendista.

Il percorso formativo che l'apprendista svolge nell'ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all'interno del Piano Formativo Individuale (PFI), un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato viene compilato il *Dossier* individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell'efficacia del percorso formativo.

2. Durata dei contratti di apprendistato

Nel rispetto delle durate, minima e massime, stabilite dal decreto legislativo n. 81/2015 (art. 42, comma 2; art. 43, commi 2 e 5) e dal D.M. 12 ottobre 2015 (art. 4, comma 1), al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume - quale termine conclusivo - anche ai

fini dell'accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista.

A decorrere da tale termine, si possono verificare le seguenti fattispecie:

- prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015);
- proroga del contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 e art. 4, comma 2, lett. a) - b) del D.M. 12 ottobre 2015);
- trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015);
- recesso dal contratto di apprendistato di primo livello (art. 42, co. 4, D. lgs 81/2015).

Stante il fatto che il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame, l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, è possibile assumere quale "data di fine del periodo formativo", il termine dell'anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.

Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa dovrà necessariamente riportare l'obbligo da parte dell'istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale.

3. Valutazione e certificazione delle competenze

In merito alla valutazione e alla certificazione delle competenze, all'apprendista - a prescindere dal raggiungimento della qualificazione o del titolo di studio previsti alla conclusione del percorso formativo - è riconosciuta l'applicabilità di quanto previsto dal D.M. 12 ottobre 2015 art. 8, commi 1, 2, 3 e 7, in conformità al decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze".

Si richiama pertanto l'attenzione, in questa procedura, sul ruolo cruciale della funzione tutoriale messa in atto sia dall'istituzione formativa sia dal datore di lavoro, a garanzia della trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

Il tutor formativo e il tutor aziendale provvedono ad indicare, nel piano formativo individuale, le attività e le competenze quali altrettanti risultati di apprendimento integrativi a quanto previsto dagli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale e

secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.1., lettera a) delle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari allegate al Decreto 5 gennaio 2021 recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze". In coerenza con quanto previsto nel richiamato paragrafo 1.2.1., il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un *Dossier* individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell'apprendistato.

Tale adempimento dovrà essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.

4. Condizioni di attivazione

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere attivato a condizione che il soggetto risulti iscritto regolarmente al percorso formativo.

Pertanto, il contratto può essere attivato:

- prima dell'avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
- contestualmente, all'avvio del percorso formativo.

Il contratto può anche essere stipulato *in itinere*, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell'orario minimo ordinamentale secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53".

Per consentire l'iscrizione e l'attivazione del contratto di apprendistato, i percorsi della leFP devono essere approvati dall'Amministrazione regionale competente.

5. Standard formativi, formazione interna ed esterna

Nel rispetto degli *standard* formativi previsti dall'articolo 5, comma 6, del D.M. 12 ottobre 2015, qualora il contratto di apprendistato di primo livello sia attivato successivamente all'avvio del percorso formativo, il calcolo dei periodi di formazione interna ed esterna si realizza nel rispetto della durata ordinamentale, secondo i limiti percentuali previsti, fatte salve le ore di formazione già fruite dall'allievo.

6. Disciplina del monte ore contrattuale

Il contratto di apprendistato di primo livello deve obbligatoriamente integrare e realizzare due dimensioni:

- la dimensione formativa, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi;

- la dimensione dell'espletamento delle ore lavoro, elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.

Il monte ore contrattuale deve prevedere - oltre alle ore di formazione esterna e interna - le ore di prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in modalità *part-time*, la riduzione dell'orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa (*cf.* Interpello del Ministero del Lavoro n. 25/I/0007209 del 13.12.2006).

Ai fini dell'individuazione della durata del periodo di prova, la nozione di orario di lavoro effettivo è comprensiva di tutto l'orario contrattuale, quindi anche della parte di formazione esterna ed interna, salvo specifiche diverse previsioni della contrattazione collettiva.

7. Il doppio *status* dello studente/lavoratore e le garanzie assicurative

In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l'apprendista assume il doppio *status* di studente/lavoratore, in quanto effettua - tramite un'esperienza diretta di lavoro - un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l'istituzione formativa e, in parte, presso l'impresa.

La dimensione "formativa" e la dimensione "lavorativa" del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo *status* dell'apprendista:

- il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all'istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.

Dalla duplice condizione di "studente/lavoratore" discende quanto segue:

- per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è corrisposta all'apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
 - a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - b) assicurazione contro le malattie;
 - c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
 - d) maternità;
 - e) assegno familiare;
 - f) assicurazione sociale per l'impiego;

- per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Con riguardo all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, è opportuno specificare che gli apprendisti - al pari di tutti gli altri lavoratori - hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l'infortunio *in itinere*, così come previsto dall'art. 4, comma 1, numero 4) del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l'apprendista lavora in impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro medesimo e per il periodo in formazione interna svolto presso l'impresa, mentre è a carico dell'istituzione formativa per i periodi in cui l'apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente, così come previsto dall'art. 4, comma 1, numero 5) del sopra citato DPR n. 1124/1965.

In caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l'apprendista giustifica la propria assenza nel seguente modo:

- in quanto studente, secondo le regole dell'istituzione formativa, qualora per le giornate di assenza avrebbe dovuto svolgere attività di formazione esterna;
- in quanto lavoratore, secondo le regole previste, *ex lege* e dalla contrattazione collettiva di riferimento, qualora nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di formazione interna e/o ore di lavoro presso l'impresa.

In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro o in altre situazioni specifiche, il Piano formativo individuale potrà prevedere anche modalità di erogazione di formazione a distanza.

8. Assunzione di familiari in apprendistato di primo livello

È consentito ai familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con contratto di apprendistato di primo livello, senza incorrere in sanzioni o provvedimenti di disconoscimento del rapporto (*cfr.* Circolare del Ministero del Lavoro n. 10478 del 10 giugno 2013 e Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 27 febbraio 2018 n.4535).

A fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro, anche nella fattispecie dell'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

9. Apprendistati transregionali

In merito alla possibilità che l'apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell'istituzione formativa che eroga la formazione esterna, non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà.

Sotto il profilo degli accertamenti ispettivi, la transregionalità non è ostativa ai fini dei controlli, in quanto non ci sono limiti territoriali per l'operato dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Resta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Anita PISARRO



Firmato digitalmente da
PISARRO ANITA
C = IT
O = MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI
DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Romolo DE CAMILLIS



Firmato digitalmente da
DE CAMILLIS ROMOLO
C = IT
O = MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio

Allegato 1

Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del protocollo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale [...] e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Protocollo tra

[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

e

[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

Visto il *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del [...], (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del *decreto legislativo n. 81 del 2015* e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Premesso che

[Denominazione istituzione formativa]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

[Denominazione datore di lavoro]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto attuativo in quanto [precisare la natura giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, dichiara di essere in

possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

*[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3][requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3][requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3]*Tutto ciò premesso

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1 Oggetto

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di

[specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*

ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*]

attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

Art. 2 Tipologia e durata dei percorsi

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

specificare:

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del *decreto legislativo 17 ottobre 2005, 226*

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai *decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89* e relativi decreti attuativi

apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*

apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, *comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226* apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica ai sensi della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008

apprendistato per attività di ricerca

apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

Art. 3 *Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari*

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

[specificare in base alla tipologia di apprendistato: i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo

2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.
3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità talda garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
 - a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
 - b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
 - c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
 - d) del doppio status di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.
5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n unità.
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di [specificare:
 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del *decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81*
 ovvero
 apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del *decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81*]

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente alla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 4 Piano formativo individuale

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
 - a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
 - b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
 - c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
 - d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
 - e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio;
 - f) *idonee modalità di erogazione della formazione, anche a distanza, in caso di sospensione*

involontaria del rapporto di lavoro o in altre situazioni specifiche.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Art. 5 *Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro*

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.
5. *Alla data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista, termina il periodo di apprendistato.*
6. *L'istituzione formativa si impegna – entro e non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale – a comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l'esito dell'esame.*

Art. 6 *Valutazione e certificazione delle competenze*

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
 - a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
 - b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
 - c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato *in conformità al Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze"*.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 7 *Monitoraggio*

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del decreto attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

Art. 8 *Decorrenza e durata*

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del [...] nonché alle normative vigenti.

[Luogo e data]

Firma del legale rappresentante dell'istituzione formativa Firma del
datore di lavoro

ALLEGATI

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione
formativa e del datore di lavoro

Allegato 1a – Schema di Piano formativo individuale

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del piano formativo individuale e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

relativo all'assunzione in qualità di apprendista di _____

SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa interessata	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail o PEC	
Fax	
Codici ATECO attività	
CCNL utilizzato	

Rappresentante legale

Cognome e Nome	
Codice fiscale	

Tutor aziendale

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: ___ / ___ / ___) ¹ <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: ___ / ___ / ___) ¹ <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento oggetto dell'incarico	
Anni di esperienza	

¹ La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa di frequenza	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Rete di appartenenza (eventuale)	

Rappresentante legale

Cognome e Nome	
Codice fiscale	

Tutor formativo (redigente il PFI)

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: ___ / ___ / ___) ¹ <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: ___ / ___ / ___) ¹ <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento qualifica	
Anni di esperienza	

¹ La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 3 – APPRENDISTA²

Dati Anagrafici

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Numero e scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)	
Luogo e data di nascita	
Residenza	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Domicilio (se differente dalla residenza)	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Telefono e Cellulare	
E-mail	

Dati relativi ai percorsi di Istruzione e di Istruzione e Formazione professionale

Diploma di scuola secondaria di primo grado (anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Diploma di istruzione secondaria superiore (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale e specializzazioni IFTS (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Titoli di studio universitari, dell'AFAM e ITS (tipologia, anno di conseguimento e istituto universitario)	
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni professionali o attestazioni di ogni ordine o grado (tipologia, anno di conseguimento e istituto rilasciante) ³	
Percorsi di istruzione o formazione professionale di ogni ordine o grado non conclusi	
Ultima annualità di studio frequentata e anno di frequenza	

² In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale

³ Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010

Ulteriori esperienze

Alternanza/Tirocini/Stage	dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____ presso ____ descrizione _____
Apprendistato	dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____ presso ____ inquadramento e mansioni _____
Lavoro	dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____ presso ____ inquadramento e mansioni _____
Altro	specificare _____

Validazione di competenze in ingresso³

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione	
Descrizione delle evidenze acquisite e delle valutazioni svolte	
Descrizione delle competenze validate	
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell'ambito dell'inquadramento contrattuale	

³ Per "individuazione e validazione delle competenze" in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale.

Aspetti contrattuali

Data di assunzione	
Tipologia del percorso	<input checked="" type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (specificare _____) <input checked="" type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi decreti applicativi (specificare _____) <input checked="" type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) <input checked="" type="checkbox"/> apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 <input checked="" type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (specificare _____) <input checked="" type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale (specificare _____) <input checked="" type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per attività di ricerca (specificare _____) <input checked="" type="checkbox"/> apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (specificare _____) _____
Durata del contratto (in mesi) ³	
CCNL applicato	
Inquadramento contrattuale	In ingresso _____ A conclusione di contratto _____
Mansioni	
Tipologia del contratto	<input type="checkbox"/> Tempo pieno <input type="checkbox"/> Tempo parziale (specificare _____)

³ La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire (Inserire indicativamente il termine dell'anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali)

SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Unità di apprendimento ⁴	Descrizione ⁵	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
Totale formazione interna (A)			
Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)			
Percentuale formazione interna (A/B*100)			

⁴ In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

⁵ In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all'unità di apprendimento, esplicitando la/le competenza/e laddove non sia espressa nella colonna precedente.

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Unità di apprendimento ⁴	Descrizione ⁵	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
Totale formazione esterna (C)			
Monte ore/monte ore di lezione frontale per numero dei crediti formativi (B)			
Percentuale formazione esterna (C/B*100)			

4.3 Durata e articolazione dell'orario di lavoro

Mansioni di cui al CCNL applicato	Competenze correlate	Ore di lavoro

Totale (D)	
Monte ore lavoro annuo (E)	

Durata oraria giornaliera media ⁶	
Ripartizione delle ore di formazione esterna da dettagliare, a seconda della frequenza, in base alla settimana, al mese o all'anno lavorativo.	

⁶ Al netto delle pause meridiane.

RIEPILOGO [PRIMA/SECONDA...] ANNUALITA'	
Totale formazione interna (A)	
Totale formazione esterna (C)	
Totale formazione formale (A+C)	
Monte ore (B) = (A+C)	
Monte ore attività lavorativa (D)	
Monte ore lavoro annuo (E) = (A+C+D) ⁷	

⁷ Calcolo applicabile solo nei casi di valorizzazione in ore della formazione formale, non nei casi di valorizzazione in crediti

SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti

<p>Criteria e modalità dell'avalutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio</p>	
---	--

[Luogo e data]

Firma dell'apprendista⁸
formativa

Firma del legale rappresentante dell'istituzione

Firma del datore di lavoro

⁸ In caso di apprendisti minorenni occorre integrare con la firma delle persone esercenti la potestà genitoriale

Allegato 2 – Schema di dossier individuale

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale a complemento delle disposizioni e delle prassi già in essere nei rispettivi ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale e, pertanto, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

DOSSIER INDIVIDUALE

relativo all'apprendista _____

a) Documenti generali dell'apprendista

- i. Contratto di assunzione
- ii. Piano formativo individuale
- iii. Curriculum vitae
- iv. Altri documenti amministrativi (ove utile)

b) Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

- i. Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato
 - ii. Evidenze:
 - Reportistica relativa alle valutazioni intermedie di cui alla Sezione 4 del Documento di trasparenza
 - Ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall'apprendista e comprovante le competenze acquisite
 - Prodotti/servizi realizzati dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite

c) Attestazioni

- i. Attestato di validazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
- ii. Attestato di validazione di competenze a conclusione dell'anno formativo (ove previsto)
- iii. Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell'esame finale

DOCUMENTO DI TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN APPRENDISTATO

SEZIONE 1 - APPRENDISTA

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Cellulare	

SEZIONE 2 – TUTOR FORMATIVO (Operatore di supporto alla composizione del Dossier individuale)

Cognome e Nome	
Codice fiscale	

SEZIONE 3 – TUTOR AZIENDALE

Cognome e Nome	
Codice fiscale	

SEZIONE 4 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ___/___/___ al ___/___/___

Tot. ore frequenza del monte ore di formazione interna ed esterna (%): _____

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Competenze (definite nella Sezione 4.1 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D ¹ A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D

¹ A = competenza non agita; B = competenza agita in modo parziale; C = competenza agita a livello adeguato; D = competenza agita a livello esperto

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Competenze (definite nella Sezione 4.2 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D

4.3 Risultati di apprendimento della formazione formale

Competenze	Scala di valutazione (Valutazione di fine anno formativo/ di
.....	A B C D
	A B C D

SEZIONE 5 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti

(ove prevista, ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ___/___/___ al ___/___/___

5.1 Valutazione del comportamento

Criteri e relative annotazioni (definiti nella Sezione 6 del PFI)	Evidenze a supporto	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> note disciplinari <input type="checkbox"/> ritardi formazione interna <input type="checkbox"/> ritardi formazione esterna <input type="checkbox"/> provvedimenti disciplinari <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10

**FERIE MATURATE NELL'ANNO 2020 E (EVENTUALMENTE) NON ANCORA GODUTE
OBBLIGO CONTRIBUTIVO IN SCADENZA IL 30 GIUGNO 2022**

Scade il 30 giugno 2022 il termine impositivo per le ferie maturate nell'anno 2020 e non ancora (eventualmente) godute.

A prescindere dall'effettiva erogazione del compenso per ferie non godute, infatti, **l'obbligo contributivo sorge in base al principio di competenza** illustrato dall'INPS con le circolari n. 186/1999 e n. 15/2002.

In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali **e/o accordi individuali (con ogni singolo dipendente)**, l'Istituto colloca la scadenza del momento impositivo al termine del 18° mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

Le modalità operative che i datori di lavoro devono osservare per gestire l'adempimento contributivo sono le seguenti (circolare INPS n. 198/2021, punto 6 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022):

«6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Nel rinviare a quanto già reso noto in materia, si ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, si precisa che lo stesso coincide con quello in cui le ferie non godute vengono effettivamente fruite dal lavoratore (unico momento dal quale il diritto alla ripetizione può essere fatto valere ai sensi dell'articolo 2935 c.c.), con ciò venendo meno la causa debendi della contribuzione a suo tempo versata dal datore di lavoro.

Solo da tale momento viene ad esistenza in capo al datore di lavoro un diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati, esercitabile entro l'ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 c.c.).

6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Il flusso Uniemens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Per le modalità di compilazione del flusso e rispetto ai limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE, si rinvia a quanto illustrato nel citato documento tecnico.»

**LAVORO MINORILE
RIEPILOGO DELLA NORMATIVA**

Considerato l'incremento del ricorso al lavoro dei minorenni - di seguito indicati «minori» - nel periodo di chiusura delle scuole (in Emilia-Romagna dal 6 giugno al 14 settembre 2022), giova illustrare gli aspetti più significativi della relativa disciplina, prevista dalla legge n. 977/1967.

Tale normativa si applica ai **minori di 18 anni** che hanno un contratto o un rapporto di lavoro (anche speciale: l'apprendistato “di primo livello”, per es., di cui si tratta in altra parte di questo notiziario).

Alla luce della particolare tutela riservata ai minori e del fatto che il legislatore utilizza l'espressione “rapporto di lavoro”, si ritiene che la legge n. 977/1967 sia applicabile anche ai contratti non di natura subordinata (per es. quello di collaborazione coordinata e continuativa).

I presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un minore sono fondamentalmente due (art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006), strettamente connessi:

- **compimento dell'età minima per l'accesso al lavoro: fissata in 16 anni;**
- **assolvimento dell'obbligo scolastico:** l'istruzione deve essere impartita per **almeno dieci anni.**

Considerata l'età del lavoratore, un profilo particolare riguarda la c.d. “**capacità di agire**”, cioè quella di ogni persona di compiere gli atti e le azioni previste dalla legge: con riguardo al rapporto di lavoro deve intendersi come capacità di esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

L'art. 2 del Codice civile stabilisce che la capacità di agire si acquisisce normalmente al raggiungimento della maggiore età (18 anni), salvo che **leggi speciali** stabiliscano “un'età inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro”, nel qual caso il soggetto minorenne “è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne derivano”.

Il minore avente l'età minima di ammissione al lavoro (stabilita da una **legge speciale**) può esercitare da solo i diritti e le azioni che ne derivano: farsi rilasciare i certificati medici, rassegnare le dimissioni, rispondere a una contestazione disciplinare, per es.; per quanto concerne il contratto di lavoro subordinato, la dottrina ritiene che il minore acquisisca la capacità di sottoscriverlo alla stessa età prevista dalle disposizioni speciali in tema di capacità a prestare la propria attività.

In base a questa tesi, **l'adolescente** (ovvero il **minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età non più soggetto all'obbligo scolastico**) ammesso a prestare attività lavorativa potrebbe sottoscrivere il contratto di lavoro in autonomia, senza l'avallo di chi esercita la potestà genitoriale.

Discorso diverso, invece, deve farsi per il **bambino** (il **minore di età inferiore ai 16 anni**): in questo caso si ritiene che, pur essendo di fatto ammesso - come di seguito precisato - per le

sole attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, egli possa esercitare i diritti e le azioni che derivano dal rapporto di lavoro, ivi compresa la sottoscrizione del contratto, solo con l'assistenza dei titolari della potestà genitoriale, considerato che la stessa legge attribuisce ai genitori un ruolo decisivo nell'instaurazione del rapporto di lavoro del figlio (l'art. 4, comma 2 della legge n. 977/1967 prevede, infatti, che il bambino possa essere autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa solo "previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale").

L'ammissione al lavoro del minore è subordinata all'effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l'idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito.

L'idoneità alla mansione del minore deve, inoltre, essere accertata periodicamente fino alla maggiore età, mediante visite da effettuarsi a intervalli non superiori a un anno.

Il giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro dovrà essere comunicato, oltre che al minore e al datore di lavoro, anche ai titolari della potestà genitoriale, che hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

Le modalità di effettuazione delle visite mediche si differenziano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno all'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008):

- datore di lavoro soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: la visita sanitaria deve essere svolta dal medico competente nominato in azienda;
- datore di lavoro non soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: tutte le visite (quella precedente l'assunzione e le periodiche) devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'Asl territorialmente competente ovvero presso un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto a effettuare la "**valutazione dei rischi**" prevista dagli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2008 (art. 7 legge n. 977/1967), con particolare riguardo a:

- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Gli adolescenti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata né alle lavorazioni attuate "con turni a scacchi" (ove questo sistema di lavorazione sia consentita

dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei minori può essere autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro - art. 19 legge n. 977/1967);

- non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge n. 977/1967 (*) (art. 6 legge n. 977/1967). In particolare, l'adolescente non può essere adibito:
 - a lavorazioni che comportino un'esposizione:
 - al rumore a un livello superiore a 90 dbA;
 - ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
 - ad agenti nocivi e irritanti etichettati con le frasi di rischio riportate nell'Allegato I;
 - ai processi e ai lavori elencati nel punto II dell'Allegato I.

Il divieto di adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi lavorativi e ai lavori di cui all'Allegato I non opera nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni, non alternative (art. 6, commi 2 e 3, legge n. 977/1967):

- lo svolgimento di dette lavorazioni abbia una finalità di carattere didattico o formativo;
- l'attività si protragga solo per il tempo strettamente necessario alla formazione in aula o in laboratorio ovvero negli ambienti di stretta pertinenza del datore di lavoro;
- venga garantito il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previste dalla vigente legislazione;
- sia stata acquisita apposita autorizzazione preventiva da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, previo parere acquisito dall'Asl competente per territorio in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e sicurezza. L'autorizzazione in questione non è necessaria nel caso in cui l'ente formatore incaricato sia un istituto di istruzione e formazione professionale;
- l'attività si effettui sotto la sorveglianza di un formatore competente anche per la materia della sicurezza e della salute.

Il lavoro dei bambini è sempre vietato, tranne nella particolare ipotesi del loro impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario che, a determinate condizioni, può essere ammesso (art. 4, comma 1, legge n. 977/1967). Il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, infatti, può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei bambini nelle suddette attività purché non venga pregiudicata la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale (art. 4, comma 2, legge n. 977/1967). L'autorizzazione, che è valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività e comunque nei limiti indicati dall'autorizzazione stessa, deve essere esibita a vista in caso di ispezione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'impiego dei minori in attività culturali o similari deve comunque avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere accertata mediante visita medica preventiva (art. 8, comma 1, legge n. 977/1967);
- l'attività lavorativa non può protrarsi oltre le ore 24 e comunque, a prestazione compiuta, deve essere garantito un riposo di almeno 14 ore consecutive (art. 17, comma 1, legge n. 977/1967).

Per il minore occupato in attività culturali o similari è prevista la possibilità di fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica (art. 22, comma 3, legge n. 977/1967).

Una volta accertata la presenza dei presupposti per l'assunzione dei minori, il rapporto di lavoro è soggetto alle medesime disposizioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati, salvo quanto di seguito indicato.

A. Orario di lavoro

L'orario di lavoro degli **adolescenti** non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali (art. 18, comma 2, legge n. 977/1967): di fatto, quindi, per un minore a tempo pieno non è ammesso il ricorso al lavoro straordinario (su base giornaliera e settimanale), salvo che il contratto collettivo applicato dal datore non preveda un orario normale settimanale inferiore alle 40 ore (nel qual caso, ovviamente, sarà consentito svolgere lavoro straordinario fino al raggiungimento del limite di 40 ore previsto dalla legge).

Per i **bambini** l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.

B. Riposi intermedi

L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza (art. 20 legge n. 977/1967). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.

C. Lavoro notturno

L'art. 17 della legge n. 977/1967 vieta di adibire i minori al "lavoro notturno", ossia il periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 15, comma 2, legge n. 977/1967).

Ai sensi del citato art. 15, *"al di fuori degli intervalli previsti dalla legge, il periodo di riposo notturno può essere interrotto soltanto nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata"*.

L'unica eccezione prevista al divieto di lavoro notturno è l'ipotesi di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda (art. 17, comma 2, legge n. 977/1967), nel qual caso il minore può essere eccezionalmente adibito al lavoro notturno (quindi anche nelle fasce 22-6 o 23-7) a condizione che:

- abbia compiuto almeno i 16 anni;
- l'adibizione avvenga *"...per il tempo strettamente necessario..."* a rimuovere l'impedimento al funzionamento dell'azienda;
- la lavorazione da affidare al minore *"sia temporanea e non ammetta ritardi..."* ;
- per svolgere i compiti necessari alla rimozione della causa di forza maggiore *"...non siano disponibili lavoratori adulti..."*.

In tale ipotesi il datore di lavoro deve comunque darne immediata comunicazione all'Ispezzione Territoriale del Lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori eventualmente impiegati e le ore per cui sono stati impiegati.

Al minore adibito in via eccezionale al lavoro notturno spetta in ogni caso un equivalente periodo di riposo compensativo, che deve essere fruito entro 3 settimane, oltre alle maggiorazioni retributive per la prestazione effettuata.

D. Il riposo settimanale

I minori hanno diritto a un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica (art. 22 legge n. 977/1967). Tale periodo minimo di riposo può essere ridotto in presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. In entrambe le ipotesi, i periodi di riposo possono essere interrotti in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 22, comma 1, legge n. 977/1967).

E. Le ferie

La disciplina delle ferie per agli **adolescenti** è analoga a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori. Fanno eccezione i **bambini** che, qualora ne sia ammessa l'attività lavorativa, hanno diritto a un periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni (art. 23 legge n. 977/1967).

F. La maternità-paternità

La disciplina da osservare in caso di maternità/paternità è identica a quella prevista per la generalità delle altre lavoratrici/degli altri lavoratori.

Le sanzioni

La violazione della normativa in tema di lavoro minorile comporta, a carico del datore di lavoro, l'applicazione di un sistema sanzionatorio in parte penale e in parte amministrativo (art. 26 legge n. 977/1967).

Le violazioni possono essere di due tipi:

- illeciti di natura amministrativa, puniti con una sanzione amministrativa;
- illeciti di natura penale puniti:
 - con l'arresto fino a 6 mesi;
 - con la pena alternativa dell'arresto fino a 6 mesi o dell'ammenda.

Nella tabella che segue riportiamo il complesso sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di lavoro dei minori.

VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO FINO A 6 MESI	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Divieto di adibire i minori al lavoro	art. 4, comma 1
Divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni indicate nell'Allegato I	art. 6, comma 1
Divieto di far proseguire il lavoro al minore risultato non idoneo a seguito di visita medica	art. 8, comma 7

VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO NON SUPERIORE A SEI MESI O CON L'AMMENDA FINO A EURO 5.164	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Età minima per l'ammissione al lavoro	art. 3
Svolgimento da parte degli adolescenti delle lavorazioni indicate nell'Allegato I senza la sorveglianza di formatori competenti	art. 6, comma 2
Mancata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 626/1994 ⁽¹⁾ ai titolari della potestà genitoriale	art. 7, comma 2
Mancata effettuazione visita medica	art. 8, commi 1, 2, 4 e 5
Lavoro notturno	art. 15, comma 1
Lavoro notturno dei minori impiegati nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, oltre le ore 24 o mancata concessione del periodo di riposo	art. 17, comma 1
Mancato rispetto dei limiti in tema di orario di lavoro	art. 18
Adibizione dei minori a lavori gravosi e pericolosi per più di 3 ore senza interruzione	art. 21
Mancata concessione riposo settimanale	art. 22
VIOLAZIONI PUNITE CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 516 A 2.582 EURO	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Comunicazioni riguardanti il giudizio sull'idoneità del minore al lavoro	art. 8, comma 6
Rispetto delle condizioni richieste per lo svolgimento da parte degli adolescenti di lavoro notturno nei casi di forza maggiore	art. 17, comma 2
Divieto di adibire gli adolescenti al trasporto di pesi oltre un certo limite e a lavorazioni con il sistema dei turni a scacchi	art. 19
Mancata concessione riposi intermedi	art. 20, commi 1 e 2
<p>⁽¹⁾ A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 la norma in esame è confluita nell'art. 36 del Testo unico sulla sicurezza.</p> <p>Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'art. 4, comma 2, o fa svolgere agli adolescenti le attività di cui all'Allegato I (art. 6, comma 3, legge n. 977/1967), è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 2.582 (art. 26, commi 4 e 5, legge n. 977/1967).</p>	

(*) **Allegato I**

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

- a. atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- b. rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

- a. agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Agenti chimici:

- a. sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:
- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
 - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
 - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
 - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
 - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
 - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
 - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
 - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
 - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
 - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
 - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
 - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
 - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
- b. sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c. piombo e composti;
- d. amianto.

II. Processi e lavori:

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**).
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
- 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione,

- ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
 - 12) Processi elettrolitici.
 - 13) *NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262*
 - 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
 - 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
 - 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
 - 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
 - 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
 - 19) Lavorazione dei tabacchi.
 - 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
 - 21) Produzione di calce ventilata.
 - 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
 - 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
 - 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
 - 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
 - 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
 - 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
 - 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
 - 29) Legaggio e abbattimento degli alberi.
 - 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
 - 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
 - 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
 - 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
 - 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
 - 35) Produzione di polveri metalliche.
 - 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
 - 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

() Allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi**

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

**LAVORI EDILI E APPLICAZIONE DEI CCNL DELLE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI
COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE PER GODERE DEL SUPERBONUS 110% E DEGLI
ALTRI BONUS: CHIARIMENTI DELL'A.D.E.**

Lavori edili - di cui all'allegato X del d.lgs. n. 81/08 (*) - **eseguiti in applicazione dei CCNL del settore, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**: è quanto riporta la circolare 27/5/2022 n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate (pubblicata in altra parte di questo notiziario), alla cui elaborazione ha contribuito il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che regola, tra gli altri, anche questo requisito **per godere del Superbonus 110% e degli altri Bonus**.

Infatti, il paragrafo 8 della disposizione amministrativa (**) chiarisce che **per ottenere il godimento delle detrazioni fiscali** di cui agli artt. 119 (rubricato "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici"), 119 ter (rubricato "Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche"), 120 (rubricato "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro") del d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, nonché dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 63/2013 (relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici), art. 1, comma 12, della legge n. 205/2017 (relativo alle ristrutturazioni per "sistemazione a verde" di aree private) e dell'art. 1, comma 219, della legge n. 160/2019 (relativo al cosiddetto "bonus facciate" al 60%), **il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro - ex art. 1, comma 43-bis, legge n. 234/2021, inserito dall'art. 28-quater della legge 28/3/2022 n. 25 (***) ed efficace dal 27 maggio 2022, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2022 - è appunto tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** (si veda l'acclusa circolare 28/7/2020 n. 2 dell'Ispezzorato Nazionale del lavoro e CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2019) ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 (****).

(*) D.LGS. N. 81/2008 - ALLEGATO X

(ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

() CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022, PARAGRAFO: "INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E NELLE RELATIVE FATTURE"**

8. Indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture

Preliminarmente si evidenzia che i chiarimenti forniti nel presente paragrafo riguardano disposizioni di natura non fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Resta fermo che – considerato il carattere non fiscale delle disposizioni in esame – eventuali dubbi interpretativi non trattati nella presente circolare non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell'edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 28-quater del decreto Sostegni-ter, che ha riprodotto l'articolo 4 del decreto Frodi, ha inserito, dopo il comma 43 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, il comma 43-bis, il quale prevede che per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81⁴², «i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (...) nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (...) dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori». L'articolo 23-bis del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-bis, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili⁴³ il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

Tale modifica normativa ha, quindi, ampliato la portata applicativa del comma 43-bis, in quanto l'adempimento ivi previsto, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, interessa un maggior numero di interventi, atteso che **il limite dimensionale deve essere parametrato al valore dell'“opera” complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.**

In altri termini, **il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto (che contiene l'atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all'allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008⁴⁴, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.**

In particolare, ai fini che qui interessano, si può ritenere che, allo stato, siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro **(accomunati dall'aver come sindacati firmatari le sole categorie FENEAL-UIL,**

⁴² L'allegato X del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che sono lavori edili o di ingegneria civile «1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

⁴³ Nell'originaria versione del comma 43-bis il limite dei 70.000 euro era riferito ai soli lavori edili di cui al richiamato allegato X.

⁴⁴ Deve trattarsi dei lavori edili espressamente previsti nell'allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008. Tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive. A questo proposito, sono esclusi dalle previsioni in commento nella presente circolare i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro.

FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, N.d.R.) riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall'INPS:

- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) ^(*****);
- F015 ^(*****);
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) ^(*****).

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un *general contractor* ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di *sub appalto*. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un *general contractor*, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Si osserva inoltre che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all'esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti ⁴⁵.

Si ricorda che, per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008.

Più in particolare, per quanto attiene alla **verifica della congruità della manodopera impiegata**, va richiamato l'obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del citato d.m. n. 143 del 2021.

Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che **il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori stessi.**

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

⁴⁵ A conferma di ciò si richiama la definizione di datore di lavoro di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...».

- *Superbonus*, previsto dall'articolo 119;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 63 del 2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall'articolo 119-ter del d.l. n. 34 del 2020;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall'articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020;
- *Bonus mobili*, previsto dall'articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR ⁴⁶;
- *Bonus verde*, previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al fine di rafforzare i controlli sul rispetto di tali adempimenti già in una fase antecedente alla fruizione del beneficio fiscale a essi collegato, l'articolo 43-bis prevede che i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998 e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del d.lgs. n. 241 del 1997, per rilasciare – nei casi in cui tale adempimento sia prescritto dalla legge – il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato d.lgs. n. 241 del 1997, verificano, tra l'altro, che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ⁴⁷, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Sul piano dei **controlli**, la disposizione normativa in commento prevede che **l'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, «può avvalersi» dell'Ispektorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili** ⁴⁸.

⁴⁶ In altri termini, il *Bonus mobili* spetta solo nel caso in cui nell'atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia sia indicato (ove previsto) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

⁴⁷ Resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

⁴⁸ Come chiarito dalla relazione tecnica del decreto Frodi "l'attività di controllo che la norma pone in capo all'Agenzia delle entrate è di tipo meramente formale, in quanto si limita al mero riscontro formale dell'indicazione del contratto

Si precisa che l'Agenzia delle entrate riscontra la sussistenza del predetto requisito (indicazione del contratto collettivo applicato), mentre sono rimessi all'Ispettorato del lavoro i controlli secondo le ordinarie procedure.

Il citato comma 43-bis «acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data». In applicazione di tale disposizione, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell'affidamento degli stessi, **le prescrizioni di cui al citato comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.**

(*) Legge n. 25/2022, art. 28-quater**

(Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro).

1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:

"43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

(**) D.lgs. n. 81/2015, art. 51 - Norme di rinvio ai contratti collettivi**

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

(*****)

CCNL EDILI A CUI SI RIFERISCONO I CODICI

collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture. Pertanto la verifica potrà essere svolta nell'ambito delle ordinarie attività di controllo ex post sulla corretta fruizione dei benefici fiscali".

F012

“CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative”.

Associazioni datoriali firmatarie: ANCE; LEGACOOP Produzione e Servizi; CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi; AGCI Produzione e Lavoro.

Associazioni sindacali firmatarie: FENEAL-UIL; FILCA-CISL; FILLEA-CGIL.

F015

“CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini”.

Associazioni datoriali firmatarie: ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA; CNA COSTRUZIONI; FIAE CASARTIGIANI; CLAAI EDILIZIA.

Associazioni sindacali firmatarie: FENEAL-UIL; FILCA-CISL; FILLEA-CGIL.

F018

“CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a CONFAPI ANIEM”.

Associazione datoriale firmataria: CONFAPI ANIEM.

Associazioni sindacali firmatarie: FENEAL-UIL; FILCA-CISL; FILLEA-CGIL.



**Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro**

INPS

Direzione centrale entrate

INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

e, per conoscenza:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva – rispetto parte normativa del contratto – indicazioni operative.

Con la circolare n. 7 del 7 giugno 2019 sono state fornite precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, chiarendo in particolare che il personale ispettivo *“al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non solo un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Con la successiva circolare n. 9/2019 è stato altresì esplicitato che il *“rispetto”* degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è da intendersi nel senso che *“ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di “benefici normativi e contributivi”), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

In relazione ai contenuti *“normativi”* del contratto collettivo, si era posta riserva di elaborare un primo prospetto, ad uso del personale ispettivo, esemplificativo delle clausole normative presenti nei CCNL sulle quali orientare la comparazione, muovendo dal presupposto che – come ormai ampiamente noto e come da costante orientamento giurisprudenziale – il grado di rappresentatività delle OO.SS. viene individuato attraverso la valutazione complessiva dei seguenti elementi: consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive.

Tale ricognizione è effettuata periodicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di quanto rappresentato dalle medesime OO.SS. e partecipata al personale ispettivo.

Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, condivisi con l'Ufficio legislativo del Ministero, in ordine agli indici di valutazione di "equivalenza" della disciplina normativa dei contratti collettivi.

a. Materie riservate ai contratti "leader"

La disciplina di alcuni istituti è riservata dal legislatore in via esclusiva ai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In forza della disposizione contenuta nell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, ad esempio, l'integrazione della disciplina delle principali tipologie contrattuali o la deroga ad alcune previsioni legali è rimessa ai contratti c.d. "leader". Ci si riferisce, tra l'altro, alle disposizioni concernenti le collaborazioni (art. 2), le "ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore" (art. 3), le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente (art. 13), i limiti di durata e i limiti quantitativi del contratto a tempo determinato (artt. 19 e 23), l'individuazione delle attività stagionali (art. 21), la disciplina del contratto di apprendistato (art. 42 e ss.) ecc.

Tale riserva opera anche per le disposizioni in materia di orario di lavoro, contenute nel d.lgs. n. 66/2003, atteso che l'art. 1, comma 2 lett. m) individua i contratti collettivi di lavoro come i "contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative".

Ne discende che, similmente a quanto accade per il d.lgs. n. 81/2015, le discipline derogatorie previste dal d.lgs. n. 66/2003, ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 1, possono essere introdotte esclusivamente dai contratti c.d. "leader".

Sul punto va tuttavia specificato che nulla vieta ai contratti collettivi, pur sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, di introdurre disposizioni di miglior favore per il lavoratore in relazione ad alcuni istituti sui quali è dunque possibile svolgere una comparazione.

Sono da intendersi come tali, ad esempio, alcuni aspetti della disciplina del lavoro straordinario, festivo e supplementare o del part-time, come meglio specificato in seguito.

b. Materie non riservate e rispetto della parte normativa

Ciò posto, occorre ribadire che il giudizio di equivalenza muove dal presupposto secondo cui vanno comparati i "trattamenti" previsti da un CCNL c.d. "leader" e i "trattamenti" garantiti da un datore di lavoro che applica un contratto collettivo non sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, ovvero che non applica alcun contratto collettivo e che, pertanto, non può avvantaggiarsi delle discipline integrative o derogatorie indicate nel precedente paragrafo.

Da tale assunto scaturisce la necessità di basare detta valutazione **in relazione ad istituti che possono essere legittimamente disciplinati da qualsiasi contratto collettivo a prescindere da una valutazione sulla rappresentatività dei sottoscrittori e non, ad esempio, su istituti come l'apprendistato o gli altri sopra indicati, la cui disciplina è rimessa esclusivamente ai contratti c.d. "leader"**.

Stante quanto sin qui considerato, si ritiene di fornire una prima sintetica elencazione – **suscettibile di successive integrazioni** – di istituti sui quali effettuare una verifica di equivalenza dei "trattamenti normativi":

- la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time, ponendo attenzione, per entrambi gli istituti, al limite massimo percentuale dell'aumento della durata della prestazione che il datore di lavoro può richiedere (ad un minor numero di ore corrisponde una maggior tutela del lavoratore);

- la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi. Atteso peraltro che il legislatore riserva solo ai contratti “*leader*” la possibilità di introdurre deroghe *in peius* in materia, va al riguardo precisato che, qualora il CCNL “*leader*” abbia individuato un numero di ore annuali superiore alle 250 previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, non altrettanto potrà fare il CCNL sottoscritto da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
- la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- durata del periodo di prova;
- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un’integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti.

c. Parte economica

L’analisi del trattamento economico del contratto sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative costituisce, naturalmente, il principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi.

Al fine di verificare la sussistenza di scostamenti rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL “*leader*”, appare utile fare riferimento alla c.d. retribuzione globale annua da intendersi **quale somma della retribuzione annua lorda composta da particolari elementi fissi della retribuzione** e da quelli variabili, solo laddove gli elementi variabili siano considerati come parte del trattamento economico complessivo definito dal contratto collettivo nazionale di categoria. Dalla comparazione andrà invece esclusa la retribuzione accessoria e variabile non inclusa nel T.E.C, della quale andrà soltanto verificata l’esistenza.

Va tuttavia evidenziato che non sempre il confronto della retribuzione globale risulta semplice nella valutazione di maggiore convenienza del CCNL, dovendosi altresì considerare, a titolo meramente esemplificativo, che:

- i livelli retributivi dei CCNL potrebbero non essere allineati;
- a parità di livelli retributivi, le mansioni potrebbero essere distribuite in maniera diversa (ad esempio raggruppando mansioni corrispondenti a più livelli retributivi, in un unico livello inferiore);
- la diversità del numero delle mensilità può comportare conseguenze negative sull’erogazione di somme dovute a diverso titolo che vengono determinate sulla base della retribuzione media globale giornaliera (es. indennità di maternità, indennità di malattia ed infortunio, indennità di preavviso);
- la disciplina degli scatti di anzianità potrà essere differente quanto al numero massimo, alla loro periodicità ed al loro ammontare in funzione, ancora una volta, dei livelli retributivi.

d. Istruttoria e motivazione

L’istruttoria da parte del personale ispettivo dovrà, di norma, essere condotta sia sugli aspetti retributivi che su quelli normativi del contratto. Anche alla luce della giurisprudenza in materia, è infatti quanto mai necessario effettuare una valutazione complessiva delle minori tutele assicurate ai lavoratori.

L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà peraltro essere pretermessa allorché siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elemento di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

Qualora invece sia stata verificata una equivalenza dei trattamenti economici, il disconoscimento di eventuali benefici normativi e contributivi potrà avvenire allorquando dalla comparazione degli istituti indicati al precedente paragrafo b. – che costituiscono un primo idoneo indice di equivalenza “normativo” – si ricavi evidenza di uno scostamento di almeno due di essi.

Va in ogni caso considerato che la motivazione del verbale di accertamento deve dare conto, in primo luogo, della maggiore rappresentatività comparativa del CCNL preso a riferimento e quindi, in maniera puntuale e analitica, degli elementi di scostamento rilevati rispetto al trattamento retributivo e normativo del CCNL più rappresentativo.

DP

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO
Leonardo ALESTRA

Firmato digitalmente da

LEONARDO ALESTRA

CN = ALESTRA LEONARDO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT